
RISTOSICILY S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

Redazione ultimata in data 31 maggio 2022

Approvato con delibera assembleare in data 23 giugno 2022

PARTE GENERALE

Sommario

DEFINIZIONI	3
1 - Normativa.....	4
1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni	4
1.2 - Condizione esimente	7
2 - Linee guida di Confindustria	8
3 - Modello organizzativo interno	9
3.1 - Modalità di integrazione del Modello	9
3.2 - Funzione del Modello	9
4 - RISTOSICILY S.R.L.: le attività, il Sistema di Governo Societario, l'assetto Organizzativo e l'individuazione delle Attività sensibili.	10
5 - Principi generali di comportamento e Codice Etico	13
6 - Organismo di Vigilanza	14
6.1 - Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)	14
6.2 - Funzioni e poteri dell'O.d.V.....	15
6.3 - <i>Reporting</i>	15
6.4 - Verifiche periodiche	15
7 - Procedure per le attività sensibili	16
8 - Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie	17
9 - Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.	17
10 - Sistema disciplinare.....	18
10.1 - Principi generali.....	18
10.2. - Infrazioni dei membri degli Organi sociali.....	19
10.3 - Infrazioni dei responsabili preposti agli uffici	19
10.4 - Infrazioni dei Lavoratori subordinati	19
10.5 - Infrazioni dei Collaboratori esterni e <i>Partners</i>	20
10.6 - Principi procedurali.....	20
10.7 - Rinvio.....	21
11. - Selezione, informazione e formazione del personale	21
11.1 - Selezione.....	21
11.2 - Informazione e formazione	21
12 - Obblighi del personale dipendente	22
13 - Selezione e informativa a fornitori, consulenti e <i>partners</i>	22
13.1 - Selezione.....	22
13.2 - Informativa e pubblicità	22
14 - Obblighi di fornitori, consulenti e <i>partners</i>.....	22

DEFINIZIONI

Appaltatori - Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori di opere o di servizi ai sensi del codice civile, nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori autonomi che abbiano stipulato un contratto d'opera con la Società e di cui questa si avvale nelle attività sensibili.

Attività Sensibili - Attività nel cui ambito possono essere potenzialmente commessi reati.

C.C.N.L. - Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

Consulenti - Soggetti che agiscono per conto della Società sulla base di un mandato, contratto o di altro rapporto di collaborazione.

Società: RISTOSICILY S.R.L.

Decreto - Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001.

Delega - L'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Destinatari - Tutti i soggetti cui è rivolto il Modello e, in particolare: gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti e i collaboratori di RISTOSICILY S.R.L., i Consulenti, gli Appaltatori, i *Partner* nonché il membro/i dell'Organismo di Vigilanza, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.

D.V.R. - Documento di valutazione del Rischio ex D.Lgs. 81/2008

Linee Guida - Linee Guida di Confindustria.

Modello - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal Decreto, adottato da RISTOSICILY S.R.L. e rappresentato dal presente documento.

O.d.V. - Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.

P.A. - Pubblica Amministrazione.

Reati - Fattispecie di reato considerate dal Decreto.

R.L.S. - Rappresentante dei Lavoratori in materia di Sicurezza

R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ex D.Lgs. 81/2008

1 - Normativa

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 (D. Lgs. 231/2001), che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito, tra cui la Convenzione di *Bruxelles* del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a *Bruxelles*, sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il D. Lgs. 231/2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* ha introdotto, per la prima volta in Italia, la responsabilità personale degli enti collettivi per alcuni reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella penale della persona fisica autore del reato ed ancorché definita *“amministrativa”*, sostanzia per l'ente collettivo una vera responsabilità *“para-penale”*.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione del reato, nel presupposto che la commissione del reato è stata agevolata o permessa dal *“deficit organizzativo”* dell'ente. Per tutti gli illeciti commessi è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prodotto/profitto del reato; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quando si parla di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni (*“Reati”*), ci si riferisce sia ai reati originariamente previsti (reati nei confronti della P.A.) sia alle ipotesi successivamente introdotte.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono essere irrogate anticipatamente anche in sede cautelare.

1.1 Tipologie di reato rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni

Il c.d. catalogo dei reati-presupposto ne include le seguenti tipologie:

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni si riferisce, innanzitutto, a quelli commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della legge 23 novembre 2001, n. 409 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'**art. 25 bis**, in tema di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo", poi modificato dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99, che ha, altresì, introdotto l'**art. 25 bis 1** "Delitti contro l'industria e il commercio". I summenzionati artt. 24 e 25 sono stati di recente modificati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b) D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*)

Introdotta dalla l. 18 marzo 2008 n. 48 con riferimento ad una serie di fattispecie di cui al Codice penale espressamente richiamate.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

Introdotta dal d.lgs. 15 luglio 2009 n. 94.

I reati societari (art. 25 *ter*, successivamente modificato ed integrato)

Il d.lgs. n. 61/2002 ha introdotto la punibilità dei c.d. reati societari commessi nell'interesse delle società e l'applicazione di sanzioni pecuniarie in capo alle stesse in caso di mancata adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenirli.

Talune fattispecie sono state oggetto di successive modificazioni legislative o anche di abrogazione.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) - abrogato
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) - abrogato
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

In relazione ai summenzionati reati societari si precisa che, in caso di responsabilità dell'ente, allo stesso verranno applicate unicamente le sanzioni pecuniarie specificamente previste dal decreto, con esclusione quindi delle sanzioni interdittive.

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater* 1)

Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinqies*)

Richiama fattispecie penali relative allo sfruttamento delle persone ed alla prostituzione e pedopornografia.

***Market abuse* (art. 25 *sexies*)**

Introdotta dalla l. n. 62/2005, prevede la responsabilità dell'ente in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Sicurezza e igiene sul lavoro (art. 25 *septies*)

La legge 3 agosto 2007 n. 123 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità amministrativa dell'ente ai reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, che si verifichino a causa della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute del lavoro.

Tale integrazione rende necessaria la creazione di un sistema special-preventivo, quale sezione del Modello 231, espressamente rivolto (cfr. art. 30, TUSL - d.lgs. n. 81/2008) alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, prevedendo azioni mirate volte a garantire:

- l'effettuazione di una mappatura del rischio approfondita e orientata alla prevenzione;
- l'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi del D. Lgs. n. 231/2001, in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001;
- la valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), qualificabile come controllo tecnico-operativo, e l'Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sull'efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies*)

Introdotta dal d. lgs. n. 231/2007.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)

Introdotta dalla legge di conversione 23 luglio 2009 n. 99 con richiamo di numerose fattispecie di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)

Reati ambientali (art. 25 *undecies*)

Introdotta dal d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*)

Razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*)

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25 *quaterdecies*)

Reati tributari (Art. 25 *quinqüesdecies*)

Contrabbando (Art. 25 *sexiesdecies*)

Inoltre, la legge n. 146 del 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha esteso l'applicazione del decreto 231 del 2001 ai reati di **criminalità organizzata transnazionale**. Tali disposizioni hanno previsto la responsabilità degli enti per illeciti amministrativi conseguenti ai delitti di associazione a delinquere, riciclaggio e impiego di denaro e beni di provenienza illecita, traffico di migranti e intralcio della giustizia. Inoltre, nel D. Lgs. n. 231, all'art. 25 *octies* si è data attuazione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, riguardante la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo. Da ciò scaturisce che l'ente potrà essere punito per reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti anche se avvenuti in ambito nazionale, a patto che ne derivi un interesse o vantaggio dell'ente stesso.

1.2 - Condizione esimente

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001 prevedono una forma di esonero dalla responsabilità, qualora l'ente dimostri di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, “*modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali*” precedentemente illustrati.

Il sistema prevede, inoltre, l'istituzione di un “organo di controllo interno all'ente” con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

2 - Linee guida di Confindustria

Il presente modello si ispira alle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex* D.lgs. 231/2001”, emanate da Confindustria, che possono essere schematizzate secondo i seguenti punti cardine:

 individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli, previsti dal D. Lgs. 231/2001;

 predisposizione di un sistema di controllo, in grado di prevenire i rischi, le cui componenti più rilevanti sono:

- codice etico
- sistema organizzativo
- procedure manuali ed informatiche
- poteri autorizzativi e di firma
- sistemi di controllo e gestione
- comunicazione al personale e sua formazione

Le componenti del controllo interno devono rispondere ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni, secondo il principio che nessuno possa gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- autonomia ed indipendenza;
- professionalità;
- continuità di azione.

 Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello.

È opportuno evidenziare che il presente Modello, essendo redatto con riferimento alla realtà concreta della Società, può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale. Va segnalato, altresì, che il sistema di controllo interno e di gestione, in aggiunta a quanto contenuto nelle Linee Guida, ha come base anche i seguenti documenti:

- codice etico;
- documento qualità (sistema di gestione);
- D.V.R. di RISTOSICILY S.R.L., nel quale vengono riprodotte le soluzioni tecniche ed organizzative volte al rispetto dei principi di salute, sicurezza, ambiente e responsabilità sociale, con particolare riferimento all’obiettivo della Società, sintetizzabile nell’aforisma “incidenti zero”;
- D. Lgs. 196/2003 e Regolamento europeo (UE) 2016/679 (G.D.P.R.).

Vengono, inoltre, tenute su base annuale o, comunque, quando se ne ravveda la necessità per motivi gestionali, le seguenti riunioni:

- Riunioni del Comitato Etico
- Riunioni di Area

3 - Modello organizzativo interno

RISTOSICILY S.R.L. è consapevole dell'opportunità di un sistema di controllo interno per la prevenzione della commissione di reati da parte del proprio Amministratore, dipendenti, rappresentanti e *partners* d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa, RISTOSICILY S.R.L., in conformità alle politiche aziendali e sulla base dell'organigramma in vigore, ha adottato il presente Modello, in data 31 maggio 2022 ed ha all'uopo istituito l'organismo di vigilanza interno ("Organismo di Vigilanza" o "O.d.V.") con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'efficace attuazione del Modello non solo consente alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma, riducendo il rischio di commissione di reati, migliora la sua *Governance*, che trova un ulteriore punto di forza ed ispirazione nel Codice Etico dalla stessa adottato.

Ai fini della predisposizione del presente modello, RISTOSICILY S.R.L. ha proceduto all'analisi delle proprie aree di rischio, evidenziando le attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Tale analisi sarà oggetto di revisione periodica conseguente all'introduzione di nuove figure di reato e/o eventuali modifiche organizzative.

3.1 - Modalità di integrazione del Modello

In conformità all'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, le modifiche e integrazioni del Modello sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico, previo parere non vincolante dell'O.d.V.

3.2 - Funzione del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo preventivo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati, di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio di reato e la conseguente proceduralizzazione.

L'adozione delle procedure, contenute nella Parte Speciale del presente modello, deve condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato relativa alla commissione dell'illecito, la cui perpetrazione è fortemente condannata e contraria agli interessi di RISTOSICILY S.R.L., anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a RISTOSICILY S.R.L. di reagire tempestivamente, al fine di prevenire od impedire la commissione del reato.

Parti integranti del Modello, oltre ai principi sopra indicati, sono:

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza dei compiti di sorveglianza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, come qui di seguito meglio descritto;
- la verifica e archiviazione della documentazione di ogni operazione rilevante ai fini del D. Lgs. 231/2001 e la sua rintracciabilità in ogni momento, anche tramite specifica reportistica;

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio e, più in generale, il rispetto del “principio di segregazione delle responsabilità”;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la messa a disposizione dell’Organismo di Vigilanza di risorse aziendali di numero e valore ragionevole e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
- l’attività di monitoraggio dei comportamenti aziendali;
- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

4 – RISTOSICILY S.R.L.: le attività, il Sistema di Governo Societario, l’assetto Organizzativo e l’individuazione delle Attività sensibili.

RISTOSICILY S.R.L. effettua le seguenti attività di impresa:

- ✓ quale attività principale la società opera nel settore dei servizi di somministrazione di pasti ed alimenti in genere, in particolare essa si occupa:
 - a) della gestione in sede fissa di *bar, pubs*, tavole calde, ristoranti, pizzerie, trattorie, locali notturni, lidi balneari, campeggi, centri di vacanza, esercizi extra alberghieri, *tea-rooms*, gelaterie, piano *bar* e in genere attività nelle quali avviene la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa;
 - b) della somministrazione e vendita di alimenti e bevande, anche all’interno di centri commerciali e/o mediante commercio ambulante;
 - c) del commercio all’ingrosso, al dettaglio, nonché rappresentanze di bevande alcoliche, non alcoliche, acque minerali e generi alimentari di ogni tipo che siano inerenti all’oggetto sociale;
 - d) della gestione di servizi di mensa e di refezione anche mediante convenzione, nonché dell’attività di *catering* e *banqueting* in genere;
 - e) dell’attività di produzione e lavorazione di cibi cotti e no, rosticceria, gelateria, pasticceria e affini.
- ✓ quale attività secondaria la società potrà, altresì:
 - f) gestire sale da gioco, *bowlings*, sale da biliardo e per video giochi;
 - g) gestire concorsi a premi, a pronostici, lotterie, purché regolarmente autorizzati, nonché la vendita di generi di monopolio dello Stato;
 - h) realizzare e/o gestire locali adibiti a sala ristorazione, sala trattenimenti, sala da ballo, sala conferenze, sala proiezioni, biblioteca, pinacoteca, videoteca;
 - i) realizzare e/o gestire strutture di carattere turistico-sportivo-ricreativo e agriturismo;
 - j) organizzare eventi e manifestazioni culturali anche con il patrocinio di enti pubblici;
 - k) gestire parchi, riserve e strutture ricreative, nonché attività di sviluppo nel settore ambientale;
 - l) produrre e commercializzare, sia all’ingrosso che al minuto, anche tramite agenzie, filiali e rappresentanze, nonché per corrispondenza o attraverso il commercio elettronico, qualsiasi prodotto relativo al settore dell’alimentazione e della somministrazione in genere;
 - m) acquistare, vendere e noleggiare ogni tipo di autovettura, barche, motoscafi, con motori fuori ed entro bordo, utilizzabili anche per produrre pubblicità e

sponsorizzazioni.

Le attività summenzionate vengono svolte prevalentemente a livello locale (Regione Sicilia e specificatamente provincia Catania), attraverso un'articolazione in n. 6 unità locali, è a dirsi però che la Società presta i propri servizi anche in favore della clientela d'oltralpe, mediante esportazione all'estero di prodotti alimentari tipicamente autoctoni.

Nell'ottica di un costante impegno per la qualità ed il miglioramento dei servizi erogati, in ossequio altresì ad una logica di etica sociale nell'esercizio della propria attività, RISTOSICILY S.R.L. ha adottato il sistema HACCP e le linee guida 10854:1999.

Gli organi sociali di RISTOSICILY S.R.L. sono: l'Assemblea dei Soci e l'Amministratore unico, cui è conferito il potere di rappresentanza legale della Società.

L'Assemblea Ordinaria nomina gli amministratori, approva il bilancio di gestione ed esercita le ulteriori prerogative previste dallo Statuto.

L'Amministratore, che è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, compie tutte le operazioni necessarie per la corretta amministrazione dell'impresa.

Allo stato attuale RISTOSICILY S.R.L., non ricorrendone i presupposti di legge, non è sottoposta al controllo sindacale né a revisione contabile.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, riveste inoltre fondamentale importanza l'assetto organizzativo della Società, in base al quale vengono individuate le strutture fondamentali, le rispettive aree di competenza e le principali responsabilità ad esse attribuite.

L'attuale organizzazione d'impresa prevede:

- una **Direzione Aziendale** finalizzata alla conduzione generale della Società che si declina principalmente:

- nella gestione dell'organizzazione aziendale;
- nel perseguimento degli obiettivi economici della Società;
- nell'indirizzo e coordinamento della gestione operativa aziendale;
- nel coordinamento e controllo per il raggiungimento del *budget* commerciale;

- un'area **Amministrativa e Contabile** che supporta le attività della Direzione, compiendo in generale ogni necessaria attività di gestione della Società dal punto di vista organizzativo ed economico.

- un'area di **Gestione Risorse Umane**, che è responsabile della selezione, del coordinamento e del controllo del personale operante in seno all'impresa, della sua formazione ed informazione, nonché in generale della corretta gestione di tutti gli aspetti amministrativi legati al rapporto di lavoro;

- un'area **Marketing**, gestita ed organizzata da un'apposita persona giuridica: la Cook S.r.l., che svolge tutte quelle attività atte ad implementare tecniche e strategie volte a rendere appetibili i servizi offerti all'utente finale;

- un'area **Catering e banqueting**, che si preoccupa di coordinare l'insieme delle operazioni di approvvigionamento di cibi e bevande all'esterno, durante eventi di rappresentanza e/o occasioni di gala;

- un'area **Acquisti** impegnata nell'approvvigionamento di beni e servizi per la Società, curando altresì i rapporti commerciali con clienti e fornitori;
- un'area **Logistica**, che attua il processo di stoccaggio e movimentazione della merce;
- un'area **Produzione**, ulteriormente suddivisa nei comparti *cucina* e *pasticceria*, che si preoccupa della preparazione dei cibi destinati alla somministrazione;
- un'area **Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro**, in cui operano congiuntamente in particolare R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente, Consulente del Lavoro, nonché il Responsabile della Gestione integrata di Qualità e Sicurezza.

Pertanto, alla luce delle superiori informazioni sull'assetto organizzativo e sulle peculiarità dei servizi offerti dalla Società, le attività nel cui ambito si può ritenere che possano essere commessi, nell'interesse o a vantaggio di RISTOSICILY S.R.L., reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 riguardano:

- i rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- le operazioni e le comunicazioni di natura societaria, contabile, economica e finanziaria;
- le attività disciplinate dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
- la preparazione e somministrazione dei cibi per quanto concerne l'area della sicurezza alimentare;
- la tutela ambientale, connessa con lo svolgimento dell'attività di ristorazione.

Gli atti e le operazioni a rischio afferenti tali attività, sono denominati "attività sensibili". In particolare, le attività sensibili sono principalmente le seguenti:

- partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione;
- rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di autorizzazioni, concessioni, convenzioni, ecc.;
- scelta di un *partner* con cui operare in attività che comportano rapporti costanti con la Pubblica Amministrazione;
- attività di formazione del bilancio, delle relazioni, dei prospetti e delle comunicazioni sociali, previste dalla legge;
- attività di controllo sull'operato dell'Amministratore;
- acquisizione di consulenze;
- assunzione di personale;
- accesso, permanenza e svolgimento di attività nei luoghi di lavoro, sia quelli interni all'azienda sia presso i clienti, da parte di dipendenti, fornitori, consulenti, *partner* e visitatori, nonché le relative attività di controllo;
- attività di somministrazione di cibi e bevande con riferimento ai rischi connessi alla sicurezza alimentare per quanto concerne i fruitori dei relativi servizi, nonché a quella del personale dipendente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attività di formazione e consulenza;
- gestione dei sistemi informatici.

La valutazione ha portato all'individuazione di un livello di rischio che dipende da un fattore intrinseco (in considerazione della specifica attività svolta, del numero e del ruolo dei soggetti coinvolti e a prescindere dalle modalità di gestione, che ne misura il livello di esposizione) e da un fattore di mitigazione (che prende in considerazione le prassi e le procedure adottate dall'azienda). Il valore associato al rischio è di tipo quali-quantitativo ed è classificato in "basso", "medio" e "alto". Il criterio utilizzato, infatti, pur escludendo la relazione classica tra "probabilità" e "gravità", in quanto il solo accadimento è considerato grave per il danno di immagine per la Società, al di là delle conseguenze economiche e/o interdittive, tiene conto anche di un fattore quantitativo in ordine alla potenziale frequenza e/o ripetizione dell'attività e al numero dei soggetti potenzialmente coinvolti. Pertanto, il valore esprime l'ipotetico rischio di accadimento secondo la seguente logica:



Basso (colore verde): il rischio della potenziale commissione del reato è estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte dell'O.d.V., possono comunque essere indicati rilevi da valutare;



Medio (colore giallo): il rischio esiste ed è necessario monitorare i processi sensibili, ponendo in essere specifici protocolli comportamentali e/o individuando precise azioni di monitoraggio su quelli esistenti;



Alto (colore rosso): il rischio è significativo ed è necessario intervenire con specifiche ed immediate azioni correttive oppure il reato-presupposto è connotato da particolare disvalore giuridico, per cui la valutazione di gravità è sempre da considerare massima, affinché i Destinatari del Modello possano porre particolare attenzione alle procedure generali e specifiche da attuare per scongiurare la perpetrazione del reato, anche se la possibilità di verifica possa in concreto essere media o bassa.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei suoi compiti, potrà individuare nuove attività che dovranno essere ricomprese nel novero delle ipotesi sensibili, curando anche che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi, provvederà, altresì, all'individuazione delle attività che, a seguito dell'evoluzione legislativa o di significative variazioni nell'ambito dell'attività societaria, dovranno essere ricomprese nelle suddette ipotesi, curando che vengano presi gli opportuni provvedimenti operativi.

5 - Principi generali di comportamento e Codice Etico

Il comportamento dell'Amministratore Unico e dei dipendenti della Società, di coloro che agiscono anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Società stessa e delle altre controparti contrattuali di RISTOSICILY S.R.L., quali ad esempio *partners* commerciali, devono conformarsi alle regole di condotta previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati rilevanti, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive integrazioni.

I comportamenti dei summenzionati soggetti devono, inoltre, conformarsi alle regole di condotta previste dal Codice Etico, che si allega al presente Modello (cfr. Allegato n. 1), finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati previsti nel D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.

Le regole di comportamento di cui al Modello rispondono a finalità specifiche di indirizzo delle condotte, in modo da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto, di cui al catalogo del D. Lgs. 231/2001.

Rispetto al Codice etico il Modello è uno strumento con un ambito di applicazione ed una finalità specifici, mirando a prevenire la commissione dei reati tipici ex D. Lgs. 231/2001, ai fini della concessione dell'esimente specifica della responsabilità dell'ente.

Risultano principi organizzativi e comportamentali, generali ed imperativi, per tutti gli esponenti aziendali, di qualsiasi grado gerarchico, ruolo e funzione, il divieto di porre in essere:

- comportamenti che integrano le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti della P.A.;
- comportamenti diretti a promettere o concedere elargizioni in denaro od altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici funzionari.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Inoltre:

- I pagamenti possono essere effettuati, come previsto dalla normativa esistente, che contempla l'utilizzo del denaro contante solo per determinati ed esigui importi, dovendo ogni transazione finanziaria essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari.
- Devono essere rispettati, da parte dell'amministratore, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui terzi.
- Devono essere rispettate apposite procedure per consentire l'esercizio del controllo ad eventuali soci, agli altri organi ed alle Autorità preposte ed il rapido accesso alle informazioni previste dalla legge, la tracciabilità di tutti i processi relativi all'assunzione di decisioni o all'esercizio di attività gestoria.

6 - Organismo di Vigilanza

6.1 – Istituzione e profilazione dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.)

L'O.d.V. è l'organo appositamente nominato dall'Amministratore Unico della Società per svolgere le attività di controllo e di vigilanza, nonché di adattamento ed aggiornamento del Modello adottato. Esso è autonomo ed indipendente, è composto da soggetti selezionati, dotati dei necessari requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, nonché di competenza ed esperienza nelle materie in oggetto.

In sede di nomina dell'O.d.V., l'Amministratore ne determina la configurazione strutturale e i principi regolanti la durata, la nomina e la sostituzione dei singoli membri.

Entro tali limiti, l'O.d.V. ha il potere di autodeterminazione con riguardo alla propria organizzazione, regolamentazione e funzionamento, i cui principi sono specificamente individuati nel *Regolamento dell'Organismo di Vigilanza*, che si allega al presente Modello (cfr. Allegato n. 2).

Nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di consulenti esterni che può direttamente incaricare dell'effettuazione di interventi professionali.

Per la composizione dell'Organismo di RISTOSICILY S.R.L. è stata adottata l'opzione dell'istituzione di un Organismo collegiale, composto da n. 3 membri, di cui n. 2 professionisti esterni all'impresa - Avv. Cacopardo Sergio, in funzione di Presidente, e Dott. Enrico Ricciardi - e n. 1 componente interno all'impresa, sig. Gaetano Todaro. La previsione di un soggetto operante in seno all'impresa quale componente dell'Organismo di Vigilanza è da connettersi alla ritenuta utilità della risorsa interna, come strumento privilegiato per mettere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza specifiche competenze tecniche e l'indispensabile conoscenza della realtà aziendale, spesso complessa, che è *conditio sine qua non* per garantire un'efficace azione dell'Organismo medesimo.

6.2 - Funzioni e poteri dell'O.d.V.

All'O.d.V. è affidato il compito di vigilare:

- A) sull'osservanza del Modello da parte di soci, amministratori, dipendenti, consulenti e *partners*;
- B) sull'effettività ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla concreta capacità di prevenire la commissione dei reati rilevanti, ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- C) sull'adeguamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative, ovvero a significanti evidenze, che dovessero derivare dall'attività descritta alle precedenti lettere A e B

All'O.d.V. sono altresì affidati i compiti di:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello. Si osserva, tuttavia, che le attività di controllo sono demandate al *management* operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale;
- verificare periodicamente l'attività aziendale, ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere, in particolare, nell'ambito delle attività sensibili, riportandone i risultati con apposite comunicazioni agli organi societari;
- promuovere iniziative per diffondere la conoscenza e la comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al suo funzionamento, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'O.d.V.

6.3 - Reporting

L'O.d.V. trasmetterà copia delle proprie relazioni all'Amministratore Unico, ai dipendenti ed ai responsabili dei vari uffici, eventualmente sottoposti ai controlli, conformemente a quanto specificamente disposto in seno al Regolamento dell'O.d.V.

6.4 – Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti e *test* di controllo in base alle istanze che verranno cristallizzate in seno alle riunioni periodiche, che si terranno almeno

una volta all'anno. A fine verifica sarà stilato un rapporto che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerirà le azioni da intraprendere e quelle da sottoporre all'Amministratore della società.

7 - Procedure per le attività sensibili

In relazione al rischio di commissione sia dei reati rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 sia di reati penalmente rilevanti, anche se non previsti dal sopra citato decreto, le procedure ed i controlli preventivi prevedono:

- un'attività formativa ed informativa, rivolta a tutti i dipendenti e collaboratori di RISTOSICILY S.R.L., avente per oggetto i principali rischi di commissione di reati nelle attività di competenza;
- un elenco dei dati e delle notizie, che devono essere forniti dai responsabili delle unità organizzative, ai fini della redazione dei documenti contabili societari;
- un'agenda degli adempimenti societari;

Inoltre, la prevenzione rispetto alla possibile commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 è assicurata dai principi fondamentali dei processi decisionali inerenti alle attività sensibili, che sono:

A. Individuazione di un Responsabile Interno

Il responsabile dell'ufficio, coinvolto in un'attività sensibile, è individuato come "*Responsabile Interno*". Il Responsabile Interno, come sopra definito, deve predisporre, gestire e conservare la documentazione da cui risulti:

- l'indicazione degli elementi e circostanze rilevanti e attinenti all'attività sensibile (movimenti di denaro, nomina di consulenti, costituzione di ATI, verifiche fatte su eventuali *partners*, ecc.);
- l'indicazione dei motivi che hanno portato alle scelte gestionali adottate.

In ogni caso, deve essere salvaguardata la tracciabilità delle decisioni assunte, anche tramite la redazione di un verbale delle riunioni, dalle quali scaturiscano decisioni con effetti giuridici per la società, riguardanti le attività sensibili.

B. Allineamento dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità aziendali

L'O.d.V. verificherà il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche, quando la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza del soggetto esaminato.

C. Inserimento nei contratti di clausole specifiche relative sia all'osservanza del D. Lgs. 231/2001, sia al rispetto delle leggi generali vigenti

Nei contratti conclusi da RISTOSICILY S.R.L. devono essere inserite apposite clausole finalizzate all'osservanza, ad opera delle altre parti contrattuali di RISTOSICILY S.R.L. e dei loro eventuali incaricati o consulenti, sia delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, sia delle leggi generali vigenti; all'inserimento di meccanismi sanzionatori, quale ad esempio la risoluzione del contratto, in caso di

violazione sia del D. Lgs. 231/2001 sia delle leggi generali vigenti, nonché del Codice Etico adottato dalla Società.

8 - Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie.

I sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie, sia in entrata che in uscita, sono fondati su:

- un sistema di procedure che regolamentano l'intero ciclo, dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture.

9 - Flussi informativi nei confronti degli organismi deputati al controllo.

L'obbligo di informazione grava su tutto il personale, che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di RISTOSICILY S.R.L. o a comportamenti non in linea con le regole adottate da RISTOSICILY S.R.L.; le segnalazioni all'O.d.V., relative ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, potranno essere in forma scritta, oppure potranno essere effettuate in forma verbale.

L'O.d.V. agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, garantendo la riservatezza dell'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le informazioni e segnalazioni relative ad atti, fatti o eventi rilevanti sia ai fini del D. Lgs. 231/2001, che della legislazione generale, incluse quelle di natura ufficiosa, provenienti da dipendenti, consulenti, *partners*, sono centralizzate verso l'O.d.V. Questi valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali scelte di non procedere ad ulteriori indagini.

Tra le informazioni che devono comunque essere obbligatoriamente e periodicamente indirizzate all'Organismo di Vigilanza si segnalano:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001.

Periodicamente l'Organismo di Vigilanza proporrà, se del caso, all'Amministratore unico eventuali modifiche dell'indicata elencazione.

10 - Sistema disciplinare

10.1 - Principi generali

I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato dalla società costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ., giusta la prescrizione dell'art. 7, comma quarto, lett. b), D.Lgs. 231/2001.

Il presente Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice Etico), nonché di successiva erogazione della sanzione al trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle guarentigie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui ai C.C.N.L. applicati da RISTOSICILY S.R.L.

L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate ed adeguate, nel rispetto dell'art. 2106 cod. civ., alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per la Società;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o lavoristica. In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del presente Modello adottato dalla Società trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con consulenti, collaboratori, intermediari, fornitori;
- misure alternative, che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'O.d.V. controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

10. 2. - Infrazioni dei membri degli Organi sociali

La Società valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente, poste in essere dai Vertici aziendali, *in primis* dall'Amministratore Unico, nonché da tutti quei soggetti tenuti a rappresentare l'immagine della Società.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza, della trasparenza e della legalità presuppongono, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con e/o per la Società.

All'O.d.V. è riconosciuto il potere di interloquire con gli organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge, ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "giusta causa".

10.3 - Infrazioni dei responsabili preposti agli uffici

In caso di violazione posta in essere dal responsabile, preposto all'ufficio, si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal C.C.N.L. applicato. In particolare:

1. *Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro*

Le violazioni, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro, devono essere annotate nello stato di servizio. L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive. Tali infrazioni saranno considerate dall'Amministratore Unico in sede di determinazione degli emolumenti.

2. *Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro*

Le violazioni che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del responsabile nei modi previsti dal C.C.N.L.

10.4 - Infrazioni dei Lavoratori subordinati

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti della Società mediante affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi. I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente, in particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione, valutata in base alle prescrizioni del C.C.N.L., l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1. incorre nei provvedimenti di "*Rimprovero scritto*" il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le procedure indicate, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
2. Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di "*Multa*", il cui importo è variabile, fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di "*Sospensione dal lavoro e*

dalla retribuzione” fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che adotti nell’espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3. Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di “*Licenziamento*” il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività sensibili, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *Management* aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dall’area deputata alla gestione del personale con la supervisione dell’Organismo di Vigilanza.

10.5 - Infrazioni dei Collaboratori esterni e *Partners*

Le violazioni del Modello, per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l’azione di risarcimento di eventuali danni sofferti dalla Società - comporterà l’applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di “risoluzione *ipso iure*”, negli atti di conferimento dell’incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex art. 1453 cod. civ., ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall’art. 1456 cod. civ.

A tal fine la Società provvederà ad inserire una “clausola risolutiva espressa” nel contratto di conferimento d’incarico, ovvero nel documento che sostanzia l’instaurazione di un rapporto continuativo tra la Società ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo.

La Società potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all’instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d’atto della vigenza del Codice Etico limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del servizio aziendale/funzione con la quale gli stessi entrano in relazione, i quali dovranno sottoscrivere per incondizionata accettazione.

10.6 - Principi procedurali

L’O.d.V. nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sul presente Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente, nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato ovvero dal singolo collaboratore, anche in forma anonima.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l’anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull’autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l’infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l’O.d.V. espletterà un’attività istruttoria, volta all’accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di

tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal C.C.N.L. applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Amministratore della Società, che, in qualità di Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale controllo del Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'O.d.V. potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori infrazioni della medesima specie.

10.7 - Rinvio

Le disposizioni del presente Sistema Disciplinare Interno di RISTOSICILY S.R.L. sono soggette a coordinamento automatico con le previsioni modificative o integrative dei vigenti C.C.N.L. applicabili.

11. – Selezione, informazione e formazione del personale

11.1 – Selezione

Il processo di ricerca e selezione del personale è gestito dall'Amministratore Unico di RISTOSICILY S.R.L.

Di norma, il processo di ricerca e selezione del personale prevede la compilazione di un modulo *standard* di richiesta di assunzione da parte del responsabile dell'ufficio interessato. In tale modulo sono riportate le motivazioni della richiesta di assunzione e le principali caratteristiche del profilo professionale da ricercare.

L'Amministratore è responsabile della scelta del canale di reclutamento più idoneo (eventuale disponibilità di risorse interne, banca dati, università/scuole, inserzioni, società di consulenza) ed allo stesso è anche demandata la richiesta preventiva, con il consenso dei candidati ai fini del rispetto della *privacy*, di tutte quelle informazioni, anche documentali, atte a provare l'integrità morale della persona ed i colloqui di preselezione e/o eventuali prove tecniche.

Effettuata la scelta del candidato, all'ufficio legale sono demandati:

- tutti gli adempimenti contrattuali, compresa la lettera di assunzione che dovrà essere firmata dal datore di lavoro.
- La predisposizione del piano di inserimento, informazione e formazione.

Al fine di garantire la massima tracciabilità delle scelte effettuate, verranno custoditi in un apposito archivio tutti i documenti relativi alla selezione dei candidati.

È espressamente vietata l'assunzione di parenti di dipendenti, consulenti e *partners* salvo informazione preventiva all'O.d.V. ed espressa autorizzazione dei vertici aziendali.

11.2 - Informazione e formazione

La formazione del personale neoassunto è coordinata dall'Amministratore Unico di RISTOSICILY S.R.L., con attenzione, in linea generale e preventiva, agli aspetti tecnici della formazione medesima, alla informazione e formazione richiesta dal D.Lgs. 231/2001, con l'obiettivo di illustrare il contenuto

del Modello organizzativo adottato e dei seguenti documenti correlati con il Modello organizzativo, conservati in seno alla rete informatica interna, in apposita cartella consultabile da tutto il personale:

- codice etico;
- documenti relativi a “*privacy*”, “politica di sicurezza”, “qualità”.

12 - Obblighi del personale dipendente

È fatto espresso divieto al personale dipendente di svolgere a titolo personale attività in concorrenza con RISTOSICILY S.R.L.

13 - Selezione e informativa a fornitori, consulenti e *partners*

13.1 - Selezione

La scelta di fornitori, consulenti, *partners*, è improntata al rispetto del divieto di conflitto di interessi, con particolare riferimento a rapporti di carattere parentale, per i quali deve essere preventivamente informato l'O.d.V. e devono essere autorizzati dall'amministrazione di RISTOSICILY S.R.L.

I contratti stipulati con fornitori, consulenti, *partners* devono contenere una apposita clausola che attribuisce alla controparte l'impegno al rispetto dei principi di organizzazione e gestione, idonei a prevenire la commissione di atti illeciti rilevanti sia ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sia per le altre norme di legge vigenti.

Il mancato rispetto di quanto sopra indicato comporterà la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la possibilità per RISTOSICILY S.R.L. di richiedere gli eventuali danni subiti.

13.2 – Informativa e pubblicità

L'informativa ai fornitori, consulenti, *partners* è coordinata dall'amministrazione societaria. Fornitori, consulenti, *partners* vengono resi edotti dell'adozione da parte di RISTOSICILY S.R.L. del Modello Organizzativo ed invitati alla visione ed al rispetto dei contenuti dei seguenti documenti:

- modello organizzativo interno D. Lgs. 231/2001
- codice etico
- documenti relativi a “*privacy*”, “politica sicurezza”, “qualità”.

14 - Obblighi di fornitori, consulenti e *partners*

È fatto espresso divieto a fornitori, consulenti e *partners*, con particolare riferimento ai contratti in via esclusiva, di svolgere attività in concorrenza con RISTOSICILY S.R.L.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

RISTOSICILY S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*

Redazione ultimata in data 31 maggio 2022

Approvato con delibera assembleare in data 23 giugno 2022

MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO DI RISTOSICILY S.R.L.
PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI “PARTE SPECIALE”
(DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231)

INDICE DEL DOCUMENTO “PARTE SPECIALE”

Sommario

<i>La Parte Speciale – Introduzione.....</i>	<i>29</i>
<i>2. La struttura del Modello Organizzativo - Parte Speciale.....</i>	<i>30</i>
<i>3. Obiettivo del Modello Organizzativo - Parte Speciale.....</i>	<i>30</i>
<i>4. Contenuti del Modello Organizzativo - Parte Speciale.....</i>	<i>30</i>
<i>Le disposizioni normative applicabili.....</i>	<i>30</i>
SEZIONE A	30
1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d. lgs n. 231/2001)	30
2. Attività Sensibili.....	31
3. Regole generali.....	31
3.1 Responsabilità interne nei rapporti con la P.A.....	32
3.2 Reato di concussione.....	32
4. Il Sistema di deleghe e procure	33
5. Standard comportamentali.....	34
6. Procedure specifiche	34
7. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato.....	35
ALLEGATO SEZIONE A Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	36
SEZIONE B	40
1. I reati di natura informatica e relativi al trattamento illecito di dati (artt. 24 bis d.lgs. n. 231/2001).....	40
2. Principali aree aziendali risultanti a rischio.....	40
3. Regole generali.....	41
4. Standard comportamentali.....	41
5. Procedure special-preventive.....	41
6. Funzioni peculiari dell'O.d.V.	42
ALLEGATO SEZIONE B.....	42
I reati riguardanti l'informatica ed il trattamento dati.....	42
SEZIONE C.....	45
1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. n. 231/2001)	45
C.1 - Le aree astrattamente a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti	45
C.2 - i presidi generali di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata.....	46

C.2 – i presidi specifici di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata differenziati per possibili aree di rischio.....	47
C.3 – compiti e funzioni dell'O.d.V.	50
ALLEGATO SEZIONE C Delitti di criminalità organizzata	50
.....	52
SEZIONE D	52
1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1. d.lgs. n. 231/2001)	52
2. Principali aree ed attività sensibili.....	52
3. Regole generali.....	53
4. Standard comportamentali.....	54
5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato.....	55
ALLEGATO SEZIONE D Delitti contro l'industria e il commercio.....	56
SEZIONE E.....	59
1. Reati societari (art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001).....	59
2. Principali aree sensibili	59
3. Regole generali.....	60
4. Standard comportamentali.....	60
5. Procedure special-preventive.....	62
5.1. Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie.....	62
5.2. Operazioni relative al capitale sociale	63
5.3. Altre misure di prevenzione dei reati societari	63
5.4. Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate	63
5.5. Corruzione tra privati.....	63
5.6. Gestione finanziaria.....	64
6. Funzioni peculiari dell'O.d.V.	64
ALLEGATO SEZIONE E.....	65
Le disposizioni normative relative ai reati societari.....	65
SEZIONE F.....	69
1. I reati riguardanti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001)	69
2. Principali aree sensibili	69
3. Regole generali.....	69
4. Standard comportamentali.....	70
5. Procedure special-preventive.....	70
6. Funzioni peculiari dell'O.d.V.	71
ALLEGATO SEZIONE F	71
I reati in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.....	71

SEZIONE G	72
1. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001).....	72
2. Principali aree aziendali risultanti a rischio.....	72
3. Regole generali.....	73
4. Standard comportamentali.....	73
5. Procedure special-preventive.....	73
6. Funzioni peculiari dell'O.d.V. su tali rischi - reato.....	74
ALLEGATO SEZIONE G I Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita	74
SEZIONE H	75
1. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 decies).....	75
2. Attività sensibili	75
3. Regole generali di comportamento	76
4. Procedure specifiche	76
5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato	76
ALLEGATO SEZIONE H	77
Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	77
SEZIONE I.....	77
1. Reati ambientali ex D. Lgs. 121/11, art 25 undecies	77
2. Attività sensibili	77
3. Regole generali di comportamento	78
4. Procedure specifiche	78
5.	79
ALLEGATO SEZIONE I.....	79
Reati ambientali.....	79
SEZIONE L.....	81
1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001).....	81
2. Attività sensibili	82
3. Regole generali di comportamento	82
4. Procedure specifiche	83
5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato	84
ALLEGATO SEZIONE L	84

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.....	84
Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998	84
SEZIONE M.....	85
1. Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).....	85
2. Attività sensibili	85
3. Regole generali di comportamento	86
4. Procedure specifiche	87
Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato.....	88
ALLEGATO SEZIONE M.....	89
Le disposizioni normative in materia di reati tributari	89
SEZIONE N	92
1. Altri reati per i quali sussiste un rischio residuale di commissione.....	92
A. Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale	92
B. Art. 25-sexiesdecies - Contrabbando.....	93
SEZIONE O	93
1. Documenti allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	93

IL MODELLO ORGANIZZATIVO (PARTE SPECIALE)

DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

La Parte Speciale – Introduzione

La Parte Speciale è lo strumento di completamento del Modello Organizzativo attuato presso RISTOSICILY S.R.L., funzionale a definire procedure, indicazioni, regole e quant'altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato risultate potenzialmente a rischio in sede di Mappatura dei Rischi.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta all'organizzazione di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare, i rischi di commissione dei reati. Alla luce di tale finalità, pertanto, tutto il processo di revisione continua del modello organizzativo permette nel tempo di ridurre l'entità del rischio e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione dello stesso.

Alcune categorie di reati presupposto sono state valutate non applicabili o non compatibili con l'attività di RISTOSICILY S.R.L., comunque, non rilevanti in termini di rischio specifico e, pertanto, non sono state oggetto di particolari azioni preventive. Si ritiene, infatti, che il rischio di concretizzazione di alcuni dei reati previsti dal Decreto possa essere trascurabile e, pertanto, non si è ritenuto di prevedere per essi specifiche regole e/o procedure dedicate, fermo restando, comunque, la previsione del rinvio a condotte rispettose delle normative in materia, nonché alle regole generali di comportamento di cui al Modello e del Codice Etico.

In particolare, le categorie di reati che sono state valutate come non compatibili o non applicabili con l'attività della Società sono le seguenti:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, art. 25 *bis*;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25 *quater*;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 *quater* 1;
- delitti contro la personalità individuale, art. 25 *quinqüies*;
- abusi di mercato, art. 25 *sexies*;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- razzismo e xenofobia, art. 25 *terdecies*;
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, Art. 25 *quaterdecies*.

Oltre alle summenzionate categorie di reati che sono state valutate come non compatibili o non applicabili in coerenza con le attività societarie descritte, è a dirsi che tra le fattispecie previste e disciplinate dal decreto ve ne sono altre la cui configurazione, seppure ritenuta di difficile realizzazione, è astrattamente configurabile, in rapporto alla natura dei servizi offerti da RISTOSICILY S.R.L. La possibile configurazione degli stessi appare, dunque, del tutto residuale, presentando un minore rischio di commissione. Tali reati presupposto sono in particolare il solo reato di cui all'art. 603 *bis* c.p. nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, di cui all'art. 25 *quinqüies* del Decreto, e, infine, il reato di contrabbando, di cui all'art. 25 *sexiesdecies*. A tali reati presupposto, accomunati dalla ritenuta residuale probabilità di verifica, è stata dedicata la

Sezione N della presente Parte Speciale del Modello, cui si rimanda per ogni dettaglio in ordine all'identificazione delle fattispecie di reato, nonché delle attività sensibili e procedure eventualmente applicabili.

2. La struttura del Modello Organizzativo - Parte Speciale

La struttura della Parte Speciale segue la logica dinamica e settoriale voluta per il modello nel suo insieme, in quanto rende possibili adeguamenti legati alle eventuali modifiche, sia in ordine alle tipologie di reato soggette alla disciplina specifica, sia in relazione ai contenuti delle singole fattispecie.

3. Obiettivo del Modello Organizzativo - Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari (dipendenti, collaboratori, *partners*, fornitori e clienti), adottino regole di comportamento conformi a quanto qui indicato, al fine di prevenire i Reati potenzialmente pericolosi.

Nello specifico lo scopo è:

- indicare le procedure, le indicazioni e le regole che i Destinatari, come sopra indicati, sono chiamati ad osservare, ai fini della corretta applicazione ed attuazione del modello;
- fornire all'Organismo Di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

4. Contenuti del Modello Organizzativo - Parte Speciale

La Parte Speciale contiene:

- Le azioni correttive individuate per categorie di reati;
- i riferimenti a procedure interne adottate o adottande finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto;
- Il coordinamento con le *best practices* ed i sistemi di controllo vigenti.

Le disposizioni normative applicabili

SEZIONE A

1. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d. lgs n. 231/2001)

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01. La natura di RISTOSICILY S.R.L., operante in modo precipuo nel settore della ristorazione, del *catering* ed in generale nell'ambito della somministrazione di cibi e bevande, può esporla alla potenzialità commissiva dei suddetti reati. Risulta pertanto necessario adottare Protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare il contegno da tenere in modo da prevenire condotte illecite di tali specie.

Nell'Allegato A, riportato in calce alla presente Sezione, sono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel decreto 231, agli artt. 24 e 25. Onde consentire un migliore inquadramento dell'ambito applicativo delle norme incriminatrici, in esso sono altresì illustrate le nozioni di "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio", anche secondo la Giurisprudenza consolidata in materia.

2. Attività Sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte sono:

- ORGANO AMMINISTRATIVO
- RESPONSABILI AZIENDALI OPERANTI NELLE SEGUENTI AREE:
 - ✓ ECONOMICO-AMMINISTRATIVA
 - ✓ RISORSE UMANE
 - ✓ *MARKETING*
 - ✓ ACQUISTI
 - ✓ *CATERING*
 - ✓ LOGISTICA
 - ✓ COORDINAMENTO PUNTI VENDITA
- CONSULENTI E COLLABORATORI ESTERNI.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- gestione dei rapporti con le stazioni appaltanti;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria. Rendicontazioni;
- gestione delle ispezioni da parte di organismi ed enti della P.A.;
- gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo decisionale per gare;
- rapporti con la P.A. per ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni;
- assegnazione di specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo.

3. Regole generali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di RISTOSICILY S.R.L. è incentrato sul rispetto formale delle procedure. La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di:

- conoscibilità degli stessi all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- adeguato livello di formalizzazione, per rendere possibile la tracciabilità delle attività svolte da chi opera per conto della stessa;
- svolgimento dell'attività conformemente alle prescrizioni delle procedure adottate dalla Società, che impone che ogni commessa venga gestita secondo procedure di trasparenza.

3.1 Responsabilità interne nei rapporti con la P.A.

Onde garantire una corretta tracciabilità delle attività intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, ciascuna operazione ricompresa nell'ambito delle attività sensibili, farà capo al Responsabile dell'ufficio interessato, purché dotato di idonei poteri nell'ambito dello specifico procedimento da espletare.

Nel caso di verifiche ed ispezioni, da parte di organi pubblici o dell'Organismo di Vigilanza, il Responsabile interessato dovrà fornire le seguenti informazioni relativamente all'operazione posta in essere:

- i. descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico della stessa;
- ii. l'ente della P.A., al quale si riferisce l'operazione;
- iii. il nominativo degli esponenti aziendali, ai quali siano state delegate funzioni o compiti nell'ambito dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- iv. il nominativo di eventuali consulenti o *partners*, incaricati di assistere la Società nella procedura;
- v. per la partecipazione a negoziazione diretta con enti pubblici rivestono rilievo le seguenti indicazioni:
 - i nominativi dei funzionari pubblici, con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti nel corso del procedimento;
 - i passaggi significativi della procedura di negoziazione diretta;
 - le garanzie rilasciate;
 - l'esito della procedura;
 - la conclusione dell'operazione.

Per le procedure di erogazione di finanziamenti pubblici, dovranno essere individuabili:

- fonte normativa che prevede la concedibilità del finanziamento;
 - la richiesta del finanziamento;
 - i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti;
 - i passaggi significativi della procedura di finanziamento;
 - l'esito della procedura;
 - il rendiconto secondo le prescritte disposizioni normative, anche in materia di contabilità articolata per singola attività progettuale, circa l'impiego delle somme ottenute, onde poterne verificare la corretta destinazione.
- vi. Dovrà sempre essere ricostruibile ogni movimentazione di denaro effettuata nell'ambito della procedura stessa o, comunque, ad essa riconducibile, nonché la causale a base dei suddetti flussi monetari.

3.2 Reato di concussione

In sede di Mappatura dei rischi-reato è stata prudenzialmente considerata anche l'ipotesi in cui un esponente aziendale possa operare in veste di "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 c.p.) e, come tale, realizzare il diverso reato di "*Induzione indebita a dare o promettere utilità*", ex art. 319 *quater* c.p., richiamata dall'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001.

In tale ottica, e con finalità special-preventiva, si prescrive l'obbligo per qualsiasi esponente aziendale di RISTOSICILY S.R.L., incaricato o comandato di espletare attività e servizi anche di natura esclusivamente materiale, di adempiere nei limiti ed in base alle specifiche istruzioni e direttive ricevute, con obbligo di immediato e formale riporto all'Amministratore Unico.

Nell'espletamento di tale incarico, relazionandosi con altri soggetti terzi privati, gli è fatto espresso divieto di abusare di tale condizione e qualifica, assumendo un atteggiamento prevaricatore e costrittivo nei riguardi del soggetto privato, e di richiedere, indurre o costringere il privato a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o qualsiasi forma di utilità.

Nell'ipotesi in cui il comportamento dell'esponente aziendale espletante le suddette attività abbia indotto, anche erroneamente, il soggetto privato ad indebitamente dare od offrirgli denaro od altra utilità, gli è vietato di accettare, dovendo darne immediata informativa al superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza della Società.

4. Il Sistema di deleghe e procure

Il Sistema di deleghe e procure è preordinato all'efficiente gestione dell'attività aziendale, anche nell'ottica della prevenzione della commissione di reati.

“Delega” è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; “Procura” è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società conferisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. I requisiti essenziali del Sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- qualsiasi esponente aziendale intrattenga rapporti giuridico-economici per conto della Società con la P.A. deve essere dotato di formale delega autorizzativa in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile
 - il soggetto ed i poteri delegati;
 - il soggetto (organo o individuo) al quale il delegato si riferisce gerarchicamente;
 - la durata.
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli, con obbligo di formale rendicontazione.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, di specifico contratto di incarico;
- la procura deve descrivere i relativi poteri di gestione e, ove necessario, deve essere accompagnata da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza ed, eventualmente, limiti di spesa numerici, sempre entro il *budget* disponibile formalmente approvato;
- una procedura *ad hoc* deve disciplinare modalità e responsabilità per effettuare modifiche e revoche delle procure conferite.

5. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a dipendenti, collaboratori ed Amministratore della Società, nonché a consulenti e *partners* della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali. È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A.;

È fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato. In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali, al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale adottata da RISTOSICILY S.R.L.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.

Gli omaggi consentiti devono risultare sempre di modico valore o rientrare negli usi, come nel caso dei regali natalizi; è, inoltre, vietato effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di dipendenti, collaboratori, consulenti o *partners*, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi; effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli ai quali erano destinati.

6. Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- i. in relazione ad ogni criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato l'Amministratore Unico ed il responsabile aziendale dell'area di riferimento con nota scritta, nonché l'Organismo di Vigilanza, affinché vengano presi i provvedimenti atti ad eliminare la problematica evidenziata;
- ii. i consulenti e *partners* devono essere individuati mediante procedure trasparenti e con parità di trattamento, secondo quanto previsto dalle procedure aziendali per prestazioni di lavoro autonomo o temporaneo;
- iii. i contratti tra Società e consulenti o *partners* devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto avente i poteri conformemente al sistema delle deleghe vigente;
- iv. i contratti con i consulenti o con i *partners* devono contenere clausole *standard*, che impongano loro il rispetto del d.lgs. 231/2001, salvo l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione (es. clausole risolutive espresse, penali ecc.);

- v. non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa di cui decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 e s.m.i., c.d. “Antiriciclaggio”, dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari;
- vi. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di contributi o finanziamenti devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- vii. coloro i quali siano competenti in ordine alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A. di *report*, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, *ex art. 24 bis*;
- viii. alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all’Organismo di Vigilanza, laddove riportino contestazioni o irregolarità;
- ix. particolare attenzione è richiesta in sede di sollecito e recupero forzoso di crediti vantati nei confronti della P.A. dalla Società. Per quanto concerne il recupero di crediti in sofferenza, ovvero non soddisfatti nonostante i ripetuti solleciti, risulta necessario il formale rilascio da parte del soggetto competente di:
 - autorizzazione all’adozione di soluzioni transattive, conciliazioni, rinunce a crediti, concessioni di dilazioni, cancellazioni di garanzie reali e personali, nonché alla rinuncia agli atti o al proseguimento del giudizio incardinato o delle procedure esecutive;
 - giustificazione per operazioni di svalutazione o “riporto a perdita” di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
- x. ogni corrispondenza o *reporting* destinato ad esponenti della P.A. deve essere effettuata mediante trasmissione di “posta certificata” oppure altra *e-mail* ordinaria purché istituzionale, con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata.

7. Funzioni peculiari dell’O.d.V. per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell’Organismo in detto ambito si evidenziano:

- i. monitoraggio continuativo, anche mediante controlli “a campione”, delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.;
- ii. attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo dalla Società con la P.A., con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- iii. revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- iv. controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute, riguardanti presentazione di istanze per finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l’utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;

- v. *idem* per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore della Società.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'O.d.V. all'organo amministrativo in sede di *reporting* annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'O.d.V. stesso.

ALLEGATO SEZIONE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 *bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi ai quali erano destinate, cioè per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse (la condotta incriminata, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta essendo privo di rilievo che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La fattispecie di cui al presente reato si può configurare anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che, successivamente, non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 *ter* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non veritiere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Contrariamente a quanto evidenziato in merito al reato di cui all'art. 316 *bis*, è irrilevante l'uso che venga fatto di tali erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, configurandosi lo stesso solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p., come modificato dalla L. 190/2012)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In concreto, tale forma di reato può ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente o un agente della Società concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfitta della sua qualità per richiedere a terzi prestazioni non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio, di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321 c.p.)

L'art. 318 c.p. prevede e punisce l'ipotesi della corruzione impropria: è punito il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta anche la semplice promessa.

L'art. 319 c.p., invece, prevede e punisce l'ipotesi della corruzione propria: è punito il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare (corruzione propria antecedente) o per aver omesso o ritardato (corruzione propria susseguente) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.

Per il primo comma dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

È prevista, inoltre, dall'art. 319 bis c.p., una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena per le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti dall'art. 319 c.p. abbiano per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta dolosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, trovandosi in una posizione di soggezione.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così come esplicitato dagli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche al corruttore.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

L'art. 319 ter c.p. prevede e punisce colui il quale commette fatti di corruzione, ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p., con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni, la pena è aumentata; inoltre, è previsto un ulteriore aumento di pena se l'ingiusta condanna alla pena detentiva è superiore a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., introdotto dalla l. n. 190/2012)

Tale ipotesi di reato, di recente introduzione nel Codice Penale, si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. In tal caso, il

comportamento concussorio si sostanzia nella persuasione del privato a sottomettersi alla sollecitazione del rappresentante pubblico onde evitare un pregiudizio maggiore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, come previsto dagli artt. 318 e 319 c.p. e con tutte le distinzioni sopra evidenziate (corruzione impropria antecedente e susseguente; corruzione propria antecedente e susseguente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuti a loro rivolte da chiunque.

Peculato, Concussione, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis c.p.)

L'art. 322 bis c.p. stabilisce che quanto previsto dagli artt. 314 c.p., 316 c.p., da 317 a 320 c.p., e 322, commi 3 e 4, si applica anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se denaro o altra utilità sono dati, offerti o promessi: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o un altro Ente Pubblico, arrecando loro un danno e realizzando un ingiusto profitto a favore dell'agente o di terzi.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello

stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o dell'U.E.

Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri consistenti nel comunicare dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)

Tale fattispecie prevede e punisce la condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo indebitamente con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione all'art. 640 *ter*, se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Nozione di Pubblico ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio

Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Ex art. 357 de Codice penale è tale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ciò che determina la qualifica di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che intercorre fra il soggetto e l'ente. Inoltre, per l'individuazione dell'attività cui deve riconoscersi carattere pubblico, si fa riferimento alla natura delle norme che disciplinano la stessa, per cui è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico che attribuiscono i poteri tipici della potestà amministrativa.

La qualifica di cui sopra, dunque, va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Quando ricorrono tali presupposti, è irrilevante che il singolo concorra o meno a formare la volontà dell'ente pubblico, perché la giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna.

Delle tre funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 357 c.p., riveste particolare interesse, con riguardo al presente Modello Organizzativo, la funzione amministrativa, descritta nel secondo comma della medesima disposizione, come la funzione "disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Nell'ambito della funzione amministrativa, occorre poi differenziare la pubblica funzione dal pubblico servizio. La dottrina è concorde nel rinvenire i tratti differenziali della pubblica funzione nella partecipazione alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ovvero nell'esercizio ed utilizzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

Ex art. 358 c.p. è considerato tale colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, ossia un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza

dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o di prestazione d'opera meramente materiale.

La definizione di persona incaricata di pubblico servizio prescinde, pertanto, dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con un ente pubblico. Viene infatti adottata una concezione funzionale oggettiva, dovendosi considerare tale ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche.

La dottrina, in particolare, sostiene che il legislatore abbia accolto una nozione residuale di pubblico servizio connotata, da un lato, dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (fra cui si afferma rientrano non solo i poteri certificativi ed autoritativi, ma anche la formazione e manifestazione della volontà della P.A.) e, dall'altro, dallo svolgimento di funzioni diverse dalle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In presenza dello svolgimento di un'attività avente i requisiti predetti, la giurisprudenza ritiene irrilevante la natura della normativa che disciplina il rapporto.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere rilievo anche alla prestazione di fatto di un pubblico servizio; la sussistenza di tale qualifica è individuabile anche quando il soggetto sia legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro per una qualifica comprendente mansioni diverse da quelle proprie del lavoro in concreto espletato.

SEZIONE B

1. I reati di natura informatica e relativi al trattamento illecito di dati (artt. 24 *bis* d.lgs. n. 231/2001)

la presente sezione ha ad oggetto la disciplina dei delitti informatici e trattamento illecito di dati, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

2. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati di natura informatica e relativi al trattamento illecito di dati le funzioni aziendali primariamente coinvolte e le principali attività sensibili sono:

- GESTIONE RISORSE UMANE
- AREA AMMINISTRATIVA
- AREA *MARKETING*
- AREA *CATERING*

In relazione all'attività svolta dalla Società, relativamente alle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue: una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato.

3. Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termini di disposizioni generali sia dalla Parte Generale del Modello che dal Codice Etico in vigore, la Società pone in essere procedure articolate per il controllo preventivo e continuativo del sistema informatico aziendale.

4. Standard comportamentali

Le seguenti regole di carattere generale si applicano a dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società – in via diretta –, nonché a consulenti e *partners* della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi, oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi.

La Società ha adottato un insieme di regole idonee a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

In particolare, ciascun esponente aziendale:

- dovrà utilizzare (senza poterne dare comunicazioni a terzi), con le modalità indicate, lo *User ID* e la *password* individuale di autorizzazione all'accesso al Sistema informatico aziendale, o gli eventuali sistemi di identificazione ed autenticazione alternativi (es. utilizzo di lettori di impronte digitali e *smart card*) in modo personale, garantendo, quindi, la segretezza degli stessi; è vietato l'uso dei suddetti dispositivi da parte di soggetti diversi dall'intestatario;
- dovrà utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso all'*Intranet* aziendale ed ai relativi servizi, senza poterle condividere o cedere a terzi;
- dovrà operare sui *computer* aziendali esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative, salvo specifiche autorizzazioni. In particolare, è vietato l'ascolto di programmi e *files* video, audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi;
- dovrà navigare su *Internet* e utilizzare la posta elettronica per finalità legate all'espletamento delle proprie mansioni;
- non dovrà visitare siti *Internet*, né inviare *e-mail* contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), né scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, *software* gratuiti (*freeware* e *shareware*) prelevati da siti *Internet* (tutti i *files* di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo *antivirus*), né caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo *software* o altro materiale in violazione alle leggi sul *copyright* o dei diritti riservati del legittimo proprietario;
- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo *Peer to Peer*) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da *copyright*;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore;

- non è consentita l'effettuazione di transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di *remote banking*, acquisti *online* e simili, se non ai soggetti formalmente incaricati e nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
- dovrà controllare i *files* allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo e non eseguire *download* di *files* non eseguibili; ove sia dubbia l'attendibilità del mittente è vietato aprire i messaggi senza aver contattato il Responsabile dei Sistemi Informatici aziendale;
- non dovrà sollecitare corrispondenza elettronica senza relazioni con le attività aziendali, né promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività aziendale, anche a fini di lucro o di profitto personale;
- non dovrà utilizzare il servizio di posta per condurre attacchi a *computer* esterni alla rete, o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui, o per diffondere *software* "illegale" (*virus*, ecc.);
- non dovrà utilizzare, né installare *software* atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- sono vietati comportamenti atti al danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi dei Sistemi informativi di pubblica utilità e/o dello Stato e/o di altro Ente Pubblico ai quali, per motivi di lavoro, si possiedano le autorizzazioni per accedere;
- non dovrà modificare la configurazione *hardware* e *software* della postazione di lavoro (fissa e/o mobile), aggiungendo o rimuovendo componenti, modificando lo *standard* aziendale, al fine di non danneggiare e/o interrompere il sistema informativo o telematico dell'azienda.

6. Funzioni peculiari dell'O.d.V.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- i. esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- ii. coordinamento e flusso informativo con l'Amministratore nella definizione di nuove procedure di gestione informatica.

ALLEGATO SEZIONE B

I reati riguardanti l'informatica ed il trattamento dati

Documenti informatici (491 *bis* c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 *ter* c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto

è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 *quater* c.p.)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.163 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 *quater*.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 *quinquies* c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quater* c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617 *quinquies* c.p)

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater* c.p.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 *bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 *ter* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 *quater* c.p)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 *bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 *quinquies* c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 *quinquies* c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

SEZIONE C

1. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* d.lgs. n. 231/2001)

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina dei delitti di criminalità organizzata, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01. La natura di RISTOSICILY S.R.L., operante in modo precipuo nel settore della ristorazione, del *catering* ed in generale nell'ambito della somministrazione di cibi e bevande, può esporla alla potenzialità commissiva dei suddetti reati. Risulta, pertanto, necessario adottare Protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare il contegno da tenere, in modo da prevenire le condotte illecite di tali specie. Nell'Allegato C, riportato in calce alla presente Sezione, sono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate all'art. 24 *ter* che si ritengono applicabili e compatibili con la struttura societaria e le attività da essa compiute.

Più in generale, va immediatamente specificato che la fattispecie prevista dal summenzionato art. 24 *ter* concerne la commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, 416 *bis*, 416 *ter* e 630 del codice penale, nonché i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 *bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la norma si riferisce, inoltre, ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 30 ed, infine, ai crimini di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del Codice di procedura penale. Considerata la natura delle attività espletate, che importano maneggio di denaro contante, anche di rilevante importo, nonché un'intensa attività di contatto con il pubblico, è a dirsi che tra le fattispecie identificate e richiamate dall'art. 24 *ter* del Decreto, potrebbero ritenersi astrattamente configurabili e compatibili con l'attività societaria esclusivamente quelle condotte volte ad agevolare l'attività delle associazioni per delinquere di stampo mafioso eventualmente presenti ed operanti sul territorio, il cui rischio di infiltrazione viene concretamente combattuto dall'adozione di modelli comportamentali specifici, quali quelli previsti nella presente sezione, potenziati dal combinato disposto tra questi ultimi, le peculiari procedure ivi previste per la selezione del personale, nonché dei consulenti, *partner* e fornitori e le articolate prescrizioni del presente modello in ordine ai processi da porre in essere per scongiurare la commissione dei reati di cui all'art. 25 *octies*, avente ad oggetto i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

C.1 - Le aree astrattamente a rischio reato ed i presidi di controllo esistenti.

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti a qualsiasi titolo, anche in forma indiretta, tra l'ente e soggetti interni o esterni allo stesso, che facciano parte di associazione criminosa. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali reati possono essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o

all'estero. Per converso, la strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, i soli in grado di modificare in modo così radicale l'oggetto sociale.

Con specifico riferimento al reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., occorre sottolineare che gli elementi costitutivi tipici del reato si fondano sulla stabilità del vincolo associativo, desumibile da un certo livello di organizzazione dell'associazione e dal perseguimento di una finalità associativa consistente nella realizzazione di un programma delittuoso generico.

Sullo specifico punto è intervenuta la Suprema Corte, circoscrivendo l'operatività dell'art. 24 *ter*, negando la possibilità di recuperare indirettamente i delitti-scopo del reato associativo; a ragionare diversamente, infatti, *“la norma incriminatrice di cui all'art. 416 c.p. si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D. Lgs. n. 231 del 2001, in una disposizione “aperta”, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità dell’ente collettivo, i cui organi direttivi, peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D. Lgs., art. 6, scomparendone, di fatto, ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione”* (cfr. Cassazione penale, Sez. VI, 20 dicembre 2013, n. 3635).

L'astratta ipotesi di configurabilità dei delitti di criminalità organizzata va adattata alle caratteristiche intrinseche della Società e, più in generale, di ogni persona giuridica lecitamente creata, che non pare possa realizzare propriamente la condotta di costituzione di una associazione a ciò finalizzata. Residua, dunque, la possibilità di vagliare il rischio che la struttura organizzativa societaria sia deviata dallo scopo genuino di costituzione, essendo utilizzata da più persone al fine di realizzare una serie di delitti nell'interesse o a vantaggio della Società stessa. In quest'ottica, è evidente come il rischio che ciò accada non sia individuabile *ex ante* da parte della Società, ma si leghi a un fenomeno di devianza dipendente dalle determinazioni di alcuni suoi membri, nel caso in cui decidano di sfruttare l'organizzazione di persone e di mezzi, tipica di ogni impresa, per fini criminali.

Le misure preventive immaginabili sono legate, in primo luogo, alla diffusione più ampia possibile della corretta filosofia di impresa perseguita dalla Società, ribadendo a chiunque operi al suo interno che il perseguimento di vantaggi ottenuti attraverso il compimento di attività illecite non è mai consentito e che la Società adotterà ogni misura, anche radicale, ritenuta utile a garantire e ripristinare immediatamente in quel settore la situazione di legalità e trasparenza, nell'ipotesi in cui emerga il fondato sospetto che soggetti operanti nella Società siano dediti alla commissione di fatti delittuosi, seppure a vantaggio della Società stessa.

In considerazione della natura peculiare dei reati associativi, non si ritiene possibile localizzare a specifiche aree aziendali il rischio della loro commissione, essendo ogni settore e soggetto ivi operante suscettibile di agevolare l'operato delle associazioni criminali. Pertanto, le regole di condotta che si individueranno si applicano a tutti i destinatari del Modello, tanto ai soggetti esterni alla Società, che abbiano rapporti commerciali con la stessa, quanto a tutti coloro che operano all'interno, svolgendo in particolare mansioni di peculiare responsabilità.

C.2 – i presidi generali di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata.

Nel presente paragrafo vengono individuati i **presidi generali di prevenzione** dei delitti di criminalità organizzata, consistenti primariamente nella prescrizione dei seguenti assoluti divieti:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 24 *ter* del Decreto, nonché qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- attuare o agevolare operazioni e attività, che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti nel presente modello, il cui generalizzato rispetto contribuisce ad assicurare un sistema capillare di probità e correttezza, che scongiura conseguentemente la commissione di delitti in materia di criminalità organizzata;
- finanziare direttamente o indirettamente, ovvero agevolare in ogni modo possibile gruppi, associazioni o singoli che perseguano finalità illecite, garantendo viceversa il rispetto della legalità e dei valori dell'ordinamento democratico.

A fine di scongiurare *tout court* la verifica di tali fattispecie delittuose la Società si impegna, inoltre, a

- selezionare il personale secondo le regole della meritocrazia, delle capacità ed attitudini individuali, come meglio specificato nell'apposita sezione del presente Modello (cfr. in particolare paragrafo 11 e segg. Parte Generale del presente Modello, nonché tutte le misure specifiche relative alla selezione del personale contenute in altre parti dello stesso);
- formare adeguatamente le risorse aziendali in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, con modalità e contenuti appositamente pianificati in considerazione del ruolo svolto;
- diffondere il Modello tra le risorse aziendali ed i terzi destinatari, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione dello stesso, dei protocolli maggiormente significativi e dei documenti ad esso intrinsecamente collegati (ad es., Codice Etico, Sistema Disciplinare, Procedure rilevanti, ecc.) sulla *intranet* della Società;
- preoccuparsi di ottenere la dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i terzi (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto e del Codice Etico;
- rispettare l'organigramma aziendale.

Infine, l'organo amministrativo della Società potrà prevedere ulteriori misure a maggiore tutela delle aree di rischio individuate e a integrazione dei comportamenti sopra elencati.

C.2 – i presidi specifici di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata differenziati per possibili aree di rischio.

AREA A RISCHIO N. 1 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE

Attività sensibili:

a) gestione del processo di selezione, valutazione, scelta e gestione dei candidati.

Ulteriori presidi **specifici**:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione e per la gestione del personale; in particolare, relativamente alle procedure per la selezione del personale i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri di scelta:
 - professionalità ed attitudine rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
 - parità di trattamento;
 - esibizione del casellario giudiziario e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;
 - assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa;
- 2) archiviazione dei CV ricevuti unitamente ai documenti eventualmente richiesti in sede di selezione;
- 3) controllo sul rispetto dei requisiti richiesti in sede di selezione;
- 4) previsione di un duplice livello di colloquio dei candidati prima dell'assunzione;
- 5) osservanza dei protocolli aziendali descritti nel presente Modello ed aventi ad oggetto la selezione del personale ed in generale ogni processo di gestione delle risorse umane.

AREA A RISCHIO N. 2 - STIPULA E GESTIONE DI CONTRATTI

Attività sensibili:

- a) stipula e gestione dei contratti, compresi quelli di consulenza e di prestazione professionale;
- b) gestione dell'anagrafica Consulenti;
- c) selezione dei Consulenti;
- d) gestione degli acquisti e monitoraggio dei beni/servizi ricevuti.

Ulteriori presidi **specifici**:

- 1) osservanza delle procedure e dei principi applicativi per la selezione dei consulenti, dei fornitori, di *partners* o altri professionisti con cui la Società intenda intrattenere rapporti lavorativi, come esplicitato anche nel presente modello (cfr. in particolare paragrafo 13 Parte Generale del presente documento, nonché tutte le misure specifiche relative alla selezione di consulenti, fornitori e *partners* contenute in altre parti dello stesso);
- 2) divieto per tutti i destinatari e per i collaboratori esterni alla Società - debitamente informati mediante apposite clausole contrattuali - di tenere condotte di qualsiasi natura che possano favorire la commissione di delitti di criminalità organizzata o più in generale che intendano violare le regole del presente Modello o quelle contenute nel Codice Etico;
- 3) in relazione alle procedure per la selezione di eventuali *partners* e/o fornitori e/o consulenti i Destinatari sono tenuti ad applicare i seguenti criteri per scelta:
 - professionalità ed affidabilità rispetto all'incarico o le mansioni da ricoprire;
 - parità di trattamento;
 - esibizione di un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, ove il soggetto che entra in contatto con la Società (imprenditore individuale, professionista o rappresentante legale della persona giuridica)

dichiarati di non avere riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi registrati nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, di non conoscere di essere sottoposto a procedimenti penali ed, infine, di non essere assoggettato a procedimenti ancora in corso di definizione. In caso di mero sospetto che le dichiarazioni di cui sopra siano mendaci, parziali, reticenti o comunque non rispondenti al vero in tutto o in parte è fatto obbligo alla Società richiedere l'esibizione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, non anteriore a tre mesi;

- assunzione di informazioni sulla professionalità, sulle competenze e sui ruoli precedentemente ricoperti dalla risorsa.
- 4) imporre, quale unico metodo di pagamento, lo strumento del bonifico bancario o postale, nonché qualsiasi altro metodo che assicuri la piena tracciabilità;
 - 5) richiedere, ove possibile, almeno due preventivi in sede di selezione dei consulenti *partners* e/o fornitori.

AREA A RISCHIO N. 3 - SPONSORIZZAZIONI

Attività sensibili:

a) gestione delle sponsorizzazioni, delle iniziative pubblicitarie e dei contributi ad associazioni ed Enti.

Ulteriori presidi **specifici**:

- 1) possibilità di sponsorizzare unicamente eventi e/o persone giuridiche di comprovata affidabilità, con divieto di sponsorizzare eventi o soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, a Pubblici Ufficiali o incaricati di Pubblico Servizio che siano entrati in contatto (o che possano ragionevolmente entrare in contatto) con la Società per ragioni del loro ufficio (ad esempio per il rilascio di una licenza o permesso).

AREA A RISCHIO N. 4 - GESTIONE DEI SERVIZI FORNITI DALLA SOCIETÀ

Attività sensibili:

- a) gestione della clientela;
- b) rapporti con eventuali intermediari, procacciatori di affari e simili;
- c) offerta dei servizi forniti dalla Società.

Ulteriori presidi **specifici**:

- 1) adozione di una procedura/*policy* che preveda i principi cardine e norme comportamentali di seguito indicati:
 - predisposizione di un listino dei prezzi relativamente a beni e servizi offerti dalla Società;
 - controllo sui servizi effettivamente forniti alla clientela.

Poiché i delitti di criminalità organizzata possono essere finalizzati anche alla commissione dei reati già analizzati nelle singole Parti Speciali, come già chiarito nelle pagine precedenti, si sottolinea anche in questa sede che le aree a rischio sopra menzionate, atte ad individuare specifiche attività sensibili, andranno integrate con le altre precedentemente individuate in relazione a ciascuna fattispecie oggetto di trattazione nelle altre sezioni del presente Modello. Le aree indicate assumono rilevanza anche nell'ipotesi in cui le attività sopra elencate siano eseguite, in tutto o in parte, da persone fisiche o giuridiche in nome o per conto della Società, in virtù di apposite deleghe o per la sottoscrizione di specifici rapporti contrattuali.

C.3 – compiti e funzioni dell'O.d.V.

Gli organi amministrativi, i dirigenti, nonché chiunque si trovi ad operare per conto della Società ad ogni livello della stessa, comunicheranno con immediatezza all'O.d.V. il manifestarsi di ogni atto, fatto o elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali sulle attività di competenza. In tale ambito l'O.d.V. potrà verificare, con riferimento alla commissione delle fattispecie di reato di cui all'art. 24 *ter* del Decreto, che la Società non svolga alcuna attività riferibile a tale categoria di reati, avvalendosi di *Audit* interni, da svolgersi con periodicità annuale ovvero ogniqualvolta si renda necessario a seguito di segnalazioni o altri comportamenti non in linea con le prescrizioni contenute nel presente modello, che possano anche astrattamente favorire l'infiltrazione di associazioni criminali.

ALLEGATO SEZIONE C

Delitti di criminalità organizzata

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 *bis* e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 *bis*, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 *bis* o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 *bis* in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 *bis*.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 *bis* aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

SEZIONE D

1. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*.1. d.lgs. n. 231/2001)

La presente sezione ha ad oggetto la disciplina dei reati, contro l'industria e il commercio così come individuati nell'art. 25 *bis* 1 d.lgs. n. 231 del 2001.

La natura delle attività esercitate da RISTOSICILY S.R.L. può esporla alla potenzialità commissiva dei suddetti reati, in particolare di quelli di cui agli artt. 513 *bis*, 515, 516 e 517 *quater* c.p. Sono state all'uopo rilevate le attività sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati suddetti

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volte a scongiurare la commissione di siffatti reati. Nell'Allegato C riportato in calce alla presente sezione sono brevemente descritte le fattispecie di interesse e rilievo, contemplate nel decreto 231/2001, all'art. 25 *bis*.1 del Decreto.

2. Principali aree ed attività sensibili

Per quanto concerne le concrete potenzialità commissive dei reati *ex* art. 25 *bis*.1 D.Lgs. n. 231/2001, è a dirsi che gli stessi possono essere perpetrati tanto dai soggetti apicali della Società, quanto dai dipendenti e collaboratori della stessa, anche a titolo di concorso. In particolare, possono individuarsi le seguenti aree sensibili e professionalità:

- AREA AMMINISTRATIVA
- AREA PRODUTTIVA

- AREA ACQUISTI
- AREA *MARKETING*
- COORDINATORI ED ADDETTI OPERANTI NEI SINGOLI PUNTI VENDITA

In relazione all'attività svolta dalla Società, in relazione alle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue: una valutazione generale di alta gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato, come precisato nella parte generale del Modello.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti processi:

- gestione amministrativa e organizzativa delle attività produttive e commerciali di RISTOSICILY S.R.L., al fine di evitare condizionamenti negativi all'esercizio delle stesse, con particolare riferimento all'immissione sul mercato di beni non corrispondenti alle qualità promesse all'utenza;
- procedure di acquisto di materie prime, che mirino a selezionare prodotti di qualità e siano improntate primariamente al riscontro di *standard* qualitativi elevati, al rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità piuttosto che al risparmio di spesa;
- procedure di partecipazione a gare pubbliche improntate a logiche di trasparenza e veridicità delle dichiarazioni, al fine di non turbare il regolare processo di selezione e, dunque, il regolare esercizio del commercio in regime di concorrenza.

Le norme sono rivolte alla tutela dell'ordine economico nazionale, con l'intento di assicurare l'onesto svolgimento delle attività industriali e commerciali, avendo come obiettivo la salvaguardia degli interessi sia degli imprenditori, sia dei consumatori, rivolgendo particolare attenzione alla tutela della salute pubblica ed alla chiarezza nelle transazioni commerciali.

3. Regole generali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello. Il rapporto con i *competitors* concorrenti deve essere improntato a lealtà e buona fede ed è importante evitare di porre in essere le condotte di concorrenza sleale *ex art 2598 c.c.* Tali modelli comportamentali trasparenti e onesti vanno altresì garantiti nei rapporti con il consumatore finale, affinché questi abbia sempre piena contezza delle qualità intrinseche dei prodotti allo stesso destinati.

In linea generale, il sistema di organizzazione di RISTOSICILY S.R.L. è incentrato sul rispetto formale delle procedure. La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di:

- conoscibilità degli stessi all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- adeguato livello di formalizzazione, per rendere possibile la tracciabilità delle attività svolte da chi opera per conto della stessa;

- svolgimento dell'attività conformemente alla legge ed alle prescrizioni delle procedure adottate dalla Società, che impone che ogni commessa venga gestita secondo procedure di trasparenza. In particolare, la Società è tenuta ad assumere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel porre in essere tutte le attività finalizzate alla commercializzazione, produzione, tracciabilità delle materie prime, rispetto delle norme sulla concorrenza, di quelle relative alle indicazioni geografiche, all'etichettatura, al peso, ed alla qualità delle merci vendute.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio con violenza sulle cose o con mezzi fraudolenti;
- b) compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia durante l'esercizio delle attività sociali;
- c) porre in vendita nel mercato nazionale o estero prodotti con nomi, marchi o segni distintivi alterati, cagionando un danno all'industria nazionale ed altresì ingannare il compratore, sull'origine, provenienza o qualità delle stesse;
- d) consegnare all'acquirente merce configurante l'ipotesi di *aliud pro alio*;
- e) porre in vendita o mettere in commercio sostanze alimentari non genuine come genuine;
- h) contraffare, alterare l'indicazione geografica o la denominazione di origine di prodotti agroalimentari, ponendoli in vendita o in circolazione o semplicemente detenendoli per la vendita.

4. Standard comportamentali

Gli *standard* comportamentali specifici con riferimento alle summenzionate Attività Sensibili, volti a non incorrere in alcuna delle fattispecie delittuose di cui ai reati contro l'industria ed il commercio, concernono primariamente la predisposizione di attività di controllo, anche attraverso ispezioni a campione sui beni alimentari prodotti, nonché opportune attività di formazione del personale sia quello addetto alla lavorazione delle materie prime alimentari sia quello che si occupa di marketing, anche in ordine alle condotte concorrenziali che potrebbero essere poste in essere. A tal fine è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti che producono prodotti alimentari ed ai responsabili dei singoli punti vendita, nonché a quelli dell'area *catering* di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, rispettando le norme di legge e le procedure aziendali interne, in materia di manipolazione, conservazione e trasformazione di prodotti alimentari;
- commercializzare solo prodotti alimentari freschi e sicuri per la salute del consumatore, rispettando i requisiti di genuinità sia "*naturale*" che "*formale*", i cui concetti saranno meglio esplicitati nell'Allegato alla presente sezione;
- rispettare la legge del 5 Agosto 1981, n. 441 che disciplina in maniera rigorosa l'uso di involucri e contenitori durante le operazioni di peso delle merci, qualora le stesse siano vendute a peso.

Per quanto concerne, invece, gli addetti ed i responsabili amministrativi, dell'area acquisti e *marketing*

- acquistare materie prime che rispettino le norme sulla tracciabilità alimentare, strumento necessario a garantire concretamente la sicurezza alimentare, giacché tramite la stessa è possibile stabilire la provenienza dei cibi o alimenti vari, verificarne la storia, ogni spostamento compiuto, nonché i vari trattamenti effettuati.
- pubblicizzare i prodotti secondo le reali caratteristiche da essi possedute, senza millantare qualità inesistenti, usando le diciture “*made in Italy*” o “*made in Sicily*” solo se realmente corrispondenti alla sostanza della manifattura autoctona dei prodotti;
- promuovere la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, puntando sulle intrinseche qualità degli stessi, senza compiere operazioni di discredito delle medesime attività poste in essere da società potenzialmente concorrenti.

5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si evidenziano:

- i. monitoraggio continuativo, anche mediante controlli “a campione”, delle procedure interne per la prevenzione dei reati *ex art. 25 bis.1* del Decreto;
- ii. attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria), con verifica delle procedure applicate e dei comportamenti assunti;
- iii. revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti possibili ipotesi di reato;
- iiii. libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente alle fattispecie di attività e processi sensibili, come più sopra individuati.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'O.d.V. all'organo amministrativo in sede di *reporting* annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'O.d.V. stesso.

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di compimento dei Reati oggetto della presente sezione diretti a verificare la conformità delle stesse in relazione ai principi espressi nel presente documento e, in particolare, alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

ALLEGATO SEZIONE D

Delitti contro l'industria e il commercio

Delitto di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire, occupare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa se il fatto non costituisce un più grave reato con la reclusione fino a due anni e con la multa da €. 103,00 a €. 1.032,00.

L'offesa deve rivolgersi nei confronti di soggetti determinati e non indistintamente al sistema economico nel suo complesso, inoltre, il bene giuridico tutelato non è il patrimonio del singolo, la norma, infatti, configura un delitto a tutela anticipata, che si consuma nel momento e nel luogo in cui vengono posti in essere gli atti di turbativa, senza che rilevi il reale danno alla singola industria o commercio. Con la previsione di tale reato, dunque, si vuole tutelare il diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica, come sancito dall'art. 41 Cost.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il reato è procedibile di ufficio ed è un reato di pericolo, per cui è irrilevante la mancanza di un concreto effetto della condotta sul piano dei rapporti commerciali, bastando ad integrarlo il solo compimento, con modalità violente o minacciose, di atti di concorrenza. Pertanto, la fattispecie mira a sanzionare quelle tipiche forme di intimidazione che, magari alimentate da un ambiente in cui è prolifica l'attività criminale organizzata, tendono ad esercitare un controllo capillare sulle attività commerciali, industriali o produttive, condizionandone il legittimo e trasparente operato.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionale o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a €. 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle Leggi interne o delle Convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli art. 473 e 474.

L'effettivo ambito di applicazione di detta fattispecie criminosa risulta particolarmente esiguo, in quanto l'agente dovrebbe generare un danno capace di coinvolgere l'intera industria nazionale, infatti, il nocumento tipizzato dalla norma non è il danno riferibile alla singola realtà aziendale, ma all'industria italiana in genere o ad un determinato ramo d'industria stessa.

Ai fini della configurabilità del delitto è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti, indipendentemente dall'osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale. In tal caso, anzi, il deposito dei segni distintivi costituisce circostanza aggravante.

Delitto di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Con tale disposizione il legislatore si prefigge di tutelare la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali, al fine di evitare un qualsiasi turbamento del sistema economico nazionale.

Ciò che si vuole impedire è che il rapporto tra acquirente e commerciante si svolga in assenza delle regole di correttezza e buona fede, con ciò pregiudicando l'affidabilità dello stesso sistema economico nazionale, a prescindere dalle conseguenze che possano derivare al consumatore.

Il dolo richiesto per la commissione dell'illecito è generico, non essendo richieste, per la consumazione del delitto né particolari modalità ingannatorie, né particolari finalità di lucro.

Esempi di condotte tipiche sono rinvenibili nella consegna di merce che riscontri:

- 1) La diversità "per origine" concernente il luogo geografico di produzione, a cui il consumatore attribuisce particolare apprezzamento senza considerare l'effettiva bontà del genere.
- 2) La diversità per "provenienza" che concerne essenzialmente due ipotesi: la prima consiste nel distinguere, con un'indicazione originale, un prodotto diverso da quello originario; la seconda ipotesi ricorre qualora venga indicata nella confezione di un prodotto una diversa azienda di produzione con il marchio della propria impresa commerciale.
- 3) La diversità per "qualità", che riguarda il peso, la misura od il numero (in relazione a questo tipo di frode è fondamentale il rispetto della legge del 5 Agosto 1981, n. 441 che ha disciplinato in maniera rigorosa l'uso di involucri e contenitori durante le operazioni di peso delle merci). In particolare, si richiama l'art. 1 che testualmente recita: "La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto. [...]". Sugli imballaggi utilizzati per i suddetti prodotti venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso dell'imballaggio stesso.
- 4) Ultima ipotesi di diversità è quella relativa alla consegna di una cosa in luogo di un'altra, ossia l'"aliud pro alio", che ricorre ogniqualvolta venga consegnata una specie diversa da quella pattuita o dichiarata. Quale potrebbe essere ad esempio la vendita intenzionale di prodotti realizzati con grano comune, che si qualifica, invece, come grano biologico senza averne le caratteristiche prescritte.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

La “*genuinità*” attribuibile al prodotto alimentare, deve essere intesa sia sotto il profilo “*naturale*” che sotto quello “*formale*”. Per genuinità naturale si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuta inalterata la loro essenza; in ultima analisi, ciò che conta è che la sostanza presenti una composizione perfettamente corrispondente a quella consueta in natura, ovvero non modificata ad opera dell’uomo. Per genuinità formale si intende la conformità di un prodotto ai requisiti legali che regolano la sua immissione in commercio. Si richiamano in tal proposito le normative di cui al Regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari.

L’illecito è commesso nel momento e nel luogo della messa in vendita del prodotto, senza che si rendano necessari particolari accorgimenti ai fini della simulazione, purché vi sia la consapevolezza della non genuinità della cosa e della volontà di presentarla come genuina.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032,00.

Questa norma tutela in particolare la provenienza della merce, garantendo non solo la qualità del prodotto, ma anche le peculiarità derivanti dalla sua origine riferita alla località di produzione, tale da farla ritenere di particolare pregio per il consumatore. In questo contesto la specificazione geografica non deve necessariamente tenere conto dell’ambiente naturale, ma anche delle tradizioni e tecniche di manifattura che in una determinata zona si stimano più radicate con conseguenti notevoli riflessi sul pregio della merce che ne costituisce il risultato. Affinché si determini la commissione dell’illecito il marchio deve essere depositato secondo quanto statuito dalle norme sulla proprietà industriale.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'art. 517 *ter* c.p. prevede un delitto doloso con dolo specifico, consistente nel trarre profitto. L'elemento oggettivo di reato può essere integrato non solo con la violazione del titolo di proprietà industriale, ma anche attraverso l'usurpazione del titolo medesimo, la norma, infatti, reprime la fabbricazione e il commercio di beni realizzati violando o usurpando i titoli di proprietà industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 *quater* c.p.)

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 *bis*, 474 *ter*, secondo comma, e 517 *bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari.

L'oggetto di tutela è rappresentato dalla protezione di prodotti qualificati da specificità alimentari, espressione del *made in Italy* agroalimentare.

SEZIONE E

1. Reati societari (art. 25 *ter* d.lgs. n. 231/2001)

La presente sezione ha ad oggetto la disciplina dei reati, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D. Lgs. 231/01. La natura giuridica di RISTOSICILY S.R.L. può esporla alla potenzialità commissiva dei suddetti reati. Sono state rilevate le attività sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volte a tutelare l'integrità di tali beni giuridici della Società ed a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati. Nell'Allegato D, riportato in calce alla presente sezione, sono brevemente descritte le fattispecie di interesse e rilievo, contemplate nel decreto 231/2001, all'art. 25 *ter* e che sono contenute in seno al Codice Civile.

2. Principali aree sensibili

Per quanto concerne le concrete potenzialità commissive dei reati *ex art. 25 ter* d.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss. c.c., trattandosi di "*reati propri*" il solo possibile autore

risulta l'Amministratore Unico di RISTOSICILY S.R.L. Possono essere, altresì, individuati soggetti apicali, nonché collaboratori, ma a titolo di concorso nella commissione del reato, come:

- RESPONSABILI AREA AMMINISTRATIVA;
- CONSULENTE LEGALE;
- CONSULENTI ESTERNI.

In relazione all'attività svolta dalla Società, in relazione alle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue: una valutazione generale di alta gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato, come meglio specificato nella parte generale del Modello.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti processi:

- tenuta della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi (rispettivamente, con riguardo alle fattispecie *ex artt.* 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628 e 2629 c.c.);
- attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, *reporting*, relazioni, prospetti e comunicazioni sociali (rispettivamente, con riguardo alle fattispecie *ex artt.* 2621, 2622, 2625, 2626, 2627, 2628 e 2629 c.c.);
- operazioni di straordinaria amministrazione (riferimento *ex artt.* 2626, 2627, 2628 e 2629 c.c.).

3. Regole generali

Tutte le attività sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

4. Standard comportamentali

I seguenti divieti ed obblighi di carattere generale si applicano a dipendenti, collaboratori ed amministratori della Società – in via diretta –, nonché a consulenti e *partners* della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra indicate (art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/01);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere comportamenti non in linea con i principi espressi nel Modello o nel Codice Etico adottati dalla Società;
- è necessario rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali interne, e tenere un comportamento corretto, collaborativo e trasparente in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- garantire la trasparenza e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- rispettare tutte le norme di legge e le procedure aziendali interne, e tenere un comportamento corretto e trasparente in tutte le attività inerenti alle trattative commerciali, sia con i clienti che con i fornitori;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con clienti, fornitori e amministratori, soci o dipendenti delle altre società che forniscono servizi sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- osservare e rispettare tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alla trasparenza dei rapporti commerciali;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi, in tutte le attività relative allo svolgimento delle funzioni aziendali, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione, oltre all'imparzialità nello svolgimento della stessa; rispettare tutte le procedure aziendali interne che disciplinano l'ambito degli acquisiti e dei flussi finanziari e tutti i principi di comportamento indicati nelle relative parti speciali;
- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- i Consulenti, i *Partner* ed i Fornitori devono essere selezionati con metodi trasparenti e nel rispetto delle procedure adottate.

In particolare, è altresì vietato:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci, del collegio sindacale o della società di revisione, se esistenti;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento od ingannatorio, aventi ad oggetto la situazione economica, finanziaria, patrimoniale della società;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società o di terzi;
- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
- omettere di effettuare, con la dovuta correttezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è eventualmente soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi le regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico, senza necessità di ulteriori presidi specifici. Le attività svolte da RISTOSICILY S.R.L. prevedono, inoltre, la tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici, la segregazione dei compiti e, dunque, il principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole attività sensibili.

5.1. Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge e del presente Modello, in modo tale che permettano di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso;
- tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare e la definizione dei flussi informativi;

- istituire meccanismi di autenticazione per l'accesso al sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati.

5.2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate – quando permesse - nel rispetto della normativa applicabile.

5.3. Altre misure di prevenzione dei reati societari

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di attività sensibili;
- in particolare, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, partecipando al disegno dei relativi sistemi, nonché monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità.

5.4. Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate

Con riferimento specifico alle fattispecie di cui all'art. 25 *sexies* (Abuso di mercato), si prevede in capo agli esponenti aziendali, che possano acquisire notizie ed informazioni privilegiate, riguardanti società con titoli quotati nei mercati regolamentati, di prestare particolare attenzione alla gestione delle stesse, sia all'interno della Società, che nelle comunicazioni verso l'esterno.

In particolare, gli esponenti aziendali devono:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- non discutere con estranei, né diffondere informazioni privilegiate o comunque riservate, o acquisite durante l'attività lavorativa e/o durante la partecipazione a riunioni;
- non diffondere, attraverso qualsiasi canale, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero di cui non sia certa la veridicità, o comunque fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari di società con le quali RISTOSICILY S.R.L. intrattenga rapporti e relazioni.

5.5. Corruzione tra privati

Con specifico riguardo alla nuova fattispecie dell'art. 2635 c.c., modificata dalla legge n. 190/2012, è fatto espresso divieto ai soggetti "apicali" ed ai "sottoposti" della Società di ricevere, per sé o per altri, da esponenti di una società terza, promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere, od omettere, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando per l'effetto un nocumento alla Società.

RISTOSICILY S.R.L. ha adottato, a fini prevenzionali, criteri di predeterminazione delle condizioni di erogazione dei propri servizi e di garanzia di verifica della congruità dei prezzi di acquisto e dei corrispettivi in favore di *partners* e fornitori, nonché delle politiche di omaggistica, regalie e sponsorizzazioni. Ogni saldo di fatture o di corrispettivi dovuti deve conformarsi alle procedure e regole comportamentali previste nel Codice Etico, nei Protocolli comportamentali e nelle procedure aziendali vigenti.

5.6. Gestione finanziaria

Le operazioni di natura finanziaria (in euro o in valuta estera) devono essere effettuate con il supporto degli Intermediari Finanziari abilitati.

Le operazioni di *money transfer* e di *banking on line*, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto della Società, devono essere curate esclusivamente dall'Amministratore e per esso dai soli soggetti espressamente abilitati.

Nelle eventuali operazioni effettuate dalla Società con *partners* e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. "*black-list*", come di apertura o mantenimento, in nome o per conto della Società, di c/c o di fondi c.d. "neri" o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.

Il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge.

6. Funzioni peculiari dell'O.d.V.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- i. monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne;
- ii. esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- iii. esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo, in relazione a qualsiasi operazione di gestione straordinaria od ordinaria, che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischiosità per la Società;
- iv. *setting, gap analysis*, aggiornamento ed ottimizzazione della sezione speciale dei protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato *ex art. 25 ter*.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo *in subiecta materia* sono comunicati dall'O.d.V. all'Amministratore nella propria relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'O.d.V. stesso.

ALLEGATO SEZIONE E

Le disposizioni normative relative ai reati societari

Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è precedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

Tale reato è commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Tale reato, a differenza di quanto previsto dall'art. 2621 c.c., è perseguibile a querela. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Per le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati

italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, invece, il delitto è procedibile d'ufficio. È prevista un'ipotesi aggravata, qualora il fatto cagioni un grave nocumento ai risparmiatori.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato è commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Se tale condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena è aumentata.

L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs. 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato è commesso dagli Amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante e che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Peraltro, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale la condotta è stata posta in essere.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629 bis c.c., aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262)

È punito l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati

in mercati regolamentati, italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma (l'art. 2391 c.c. primo comma stabilisce così recita: "L'Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di Amministratore Unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile").

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino ad un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. **Comma rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01**: chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovute alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2641 c.c. la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

SEZIONE F

1. I reati riguardanti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001)

La presente Sezione ha ad oggetto la disciplina della sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società, ai sensi del D.lgs. 231/01. È opportuno sottolineare che, data la natura colposa dei reati in oggetto, la società provvede con particolari cautele all'azione penal-preventiva.

2. Principali aree sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili sono:

- AMMINISTRATORE/DATORE DI LAVORO;
- R.S.P.P. E A.S.P.P. (RESPONSABILE/ADDETTO SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE);
- R.L.S.
- MEDICO DEL LAVORO;
- RESPONSABILI ED OPERATORI DELLE VARIE AREE AZIENDALI (LOGISTICA, CATERING, RISORSE UMANE, COORDINAMENTO PUNTI VENDITA) CHE RIVESTONO LA QUALIFICA DI PREPOSTI, ANCHE DI FATTO;
- EVENTUALE CONCONSO O SUPPORTO DI CONSULENTI ESTERNI

In relazione all'attività svolta dalla Società, relativamente alle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue: una valutazione generale di alta gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato, come meglio specificato nella parte generale del Modello.

3. Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termine di disposizioni generali sia dal Modello Parte Generale, art. 6, che dal Codice Etico in vigore, RISTOSICILY S.R.L. si conforma al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a dipendenti, collaboratori ed Amministratori della Società – in via diretta –, nonché a consulenti e *partners* della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale.

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello e nel Codice Etico le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

- la previsione delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori e dei collaboratori esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi, che si realizza attraverso la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori,
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;

- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica, al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

6. Funzioni peculiari dell'O.d.V.

Tra le funzioni peculiari svolte dall'O.d.V. in detto ambito si evidenziano:

- i. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- ii. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- iii. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- iv. proporre al datore di lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

ALLEGATO SEZIONE F

I reati in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro

Omicidio colposo (589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa [c.p. 43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici [c.p.p. 235].

È opportuno rammentare che parte della giurisprudenza, in talune gravissime circostanze, ha perfino ammesso, nella materia *de qua*, la configurabilità del reato di omicidio doloso, *sub specie* di dolo eventuale.

Lesioni personali colpose (590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (437 c.p.)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

SEZIONE G

1. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 *octies* del d.lgs. n. 231/2001)

Sono stati individuati i principi di comportamento ed i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

2. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati di cui alla presente sezione le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili sono:

- ORGANISMO DI AMMINISTRAZIONE
- RESPONSABILI AZIENDALI DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
- AREA ACQUISTI E *MARKETING*

In relazione all'attività svolta dalla Società, in relazione alle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue: una valutazione generale di alta gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato, come meglio precisato nella parte generale del Modello. Costituisce situazione di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni il rapporto instaurato con i terzi fornitori.

3. Regole generali

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

4. Standard comportamentali

Le seguenti regole di carattere generale si applicano a dipendenti, collaboratori ed Amministratore della Società – in via diretta –, nonché a consulenti e *partners* della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, si stabilisce che:

- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità;
- la Società formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta dalla Società vanno sempre motivate;
- la Società determina i criteri di valutazione dei fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione).

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure ora descritte ed anche i seguenti presidi integrativi:

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi della Società nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente;
- è vietato sollecitare o autorizzare incassi e pagamenti eseguiti con liquidità di provenienza delittuosa, di cui si sia consapevoli;
- gli acquisti vanno effettuati solo se i beni hanno una provenienza certa: diffidare dal prezzo troppo basso, evitare gli incauti acquisti ed agire sulla base di contratti che regolano i rapporti con i fornitori;

- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno.

6. Funzioni peculiari dell'O.d.V. su tali rischi – reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala l'esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune. Ognuno – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – deve inviare all'O.d.V. con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo *in subiecta materia* sono comunicati dall'O.d.V. all'organo di amministrazione nella propria relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'O.d.V. stesso.

ALLEGATO SEZIONE G

I Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita

Ricettazione (648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato [110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis) [379, 648 ter, 649, 709, 712].

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità [62 n. 4, 133].

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando [648 bis] l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile [85] o non è punibile [46, 379, 649] ovvero quando manchi una condizione di procedibilità [336-346 c.p.p.] riferita a tale delitto.

Riciclaggio (648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 *ter* c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-*bis*, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater].

SEZIONE H

1. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25 *decies*)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 in materia di lotta alla corruzione ha inserito, nell'ambito del d.lgs. 231/01, il nuovo art. 25 *decies* (erroneamente definito “*novies*”), con l'aggiunta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, del delitto previsto e punito dall'art. 377 *bis* c.p., ossia l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La legge n. 116/2009, stabilisce che, qualora il reato *ex* art. 377 *bis* c.p. sia commesso dai soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. 231, nell'interesse o a vantaggio della Società nella cui compagine gli stessi svolgono la loro attività lavorativa, ciò potrà determinare la responsabilità amministrativa della persona giuridica stessa, con conseguente eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.

Rispetto a tale fattispecie è prevista l'irrogazione di sole sanzioni pecuniarie e non anche interdittive, quali all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/01.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria sopra evidenziati, le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte risultano:

- ORGANISMO AMMINISTRATIVO;
- COORDINATORI PUNTI VENDITA;
- RESPONSABILI AREA RISORSE UMANE, ACQUISTI, *CATERING* E LOGISTICA;
- DIPENDENTI E COLLABORATORI;
- IN CONCORSO O CON IL SUPPORTO DI AVVOCATI E C.T.P.

Costituiscono situazioni di attenzione, sebbene solo in via prudenziale, i seguenti processi:

- gestione del personale,
- rapporti con avvocati, consulenti esterni, C.T.P., testimoni nei procedimenti giudiziari,
- testimonianze in corso di giudizio e alla Polizia Giudiziaria.

3. Regole generali di comportamento

Il Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione di tale reato è costituito dall'insieme delle norme del Codice Etico che, tra l'altro, impongono un dovere di incondizionata onestà, nonché dalle prescrizioni specifiche di cui al presente protocollo comportamentale ed alle procedure aziendali vigenti.

4. Procedure specifiche

In particolare, è fatto divieto a chiunque operante nella o per conto della RISTOSICILY S.R.L. di influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria, anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura, ovvero mediante violenza o minaccia.

È fatto obbligo di prevedere che la scelta dell'assistenza legale da parte di chi ne abbia necessità avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale. Ciascuno dovrà operare in modo assolutamente corretto nell'ambito delle proprie mansioni, nella previsione di dover potenzialmente provvedere alla spiegazione del proprio operato davanti all'Autorità Giudicante ed Inquirente, sia in modo diretto, che a mezzo di testimonianza resa da terzi. L'esponente aziendale chiamato a testimoniare dovrà rispondere alle domande rivoltegli, riportando la verità e completezza dei fatti per come da lui conosciuti.

La Società dovrà fornire istruzioni al proprio difensore nominato e condividere con lui la strategia di conduzione dell'attività giudiziaria, anche con riguardo alle attività espletate da Consulenti e C.T.P. nominati dalla Società. Il legale nominato dovrà aggiornare la Società in ordine all'andamento processuale ed allo svolgimento delle udienze.

Nel caso in cui vengano effettuati accessi presso i siti ove opera la Società e vengano disposti dall'Autorità giudiziaria, attraverso organi di Polizia giudiziaria, verifiche ed interrogatori di esponenti aziendali, tali interrogatori dovranno essere condotti in locali all'uopo adibiti, alla presenza esclusiva del teste, del legale incaricato e del rappresentante dell'Autorità procedente e senza possibilità di effettuare riprese video o audio.

5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato

L'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere immediata comunicazione della disposizione dell'Autorità giudiziaria (Inquirente o Giudicante) di interrogatori o di accessi effettuati presso la Società, nonché dovrà ricevere comunicazione periodica dei procedimenti giudiziari o relativi ad indagini, in cui la Società, ovvero suoi esponenti, ne siano parti.

L'Amministratore ed i responsabili delle aree aziendali interessate, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'O.d.V. con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo *in subiecta materia* sono comunicati

dall'O.d.V. all'organo di amministrazione nella propria relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

ALLEGATO SEZIONE H

Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377 *bis* c.p., introdotto dalla L. n. 116/2009, (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

È punito con la reclusione da due a sei anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

SEZIONE I

1. Reati ambientali ex D. Lgs. 121/11, art 25 *undecies*

Mediante il Decreto Legislativo 121 del 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, è stata introdotta nell'ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i reati ambientali. Con tale norma si è provveduto ad introdurre nei reati presupposto una serie di norme già contenute nel decreto legislativo 152 del 2006, nonché le fattispecie previste dai nuovi artt. 727 *bis* e 733 *bis* c.p., in tema di salvaguardia di specie ed *habitat* protetti.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte sono:

- ORGANISMO DI AMMINISTRAZIONE
- COORDINATORI PUNTI VENDITA
- RESPONSABILE AREA PRODUZIONE (CUCINA E PASTICCERIA)
- DIPENDENTI
- APPALTATORI
- SUBAPPALTATORI

Con riferimento ai reati ambientali sopra evidenziati, l'attività esercitata da RISTOSICILY S.R.L. espone la persona giuridica ad un rischio di bassa gravità di incorrere nella commissione degli stessi. Nell'ambito della struttura organizzativa di RISTOSICILY S.R.L. sono state individuate delle "macro aree" di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati ambientali, ovvero nell'ambito

di tutte le attività e le unità nelle quali ci sia astrattamente il rischio di un potenziale impatto ambientale, diretto o indiretto.

In particolare, sono stati individuati i seguenti processi “sensibili” che possono ricondurre, direttamente o indirettamente, a scenari illeciti:

- gestione e smaltimento dei rifiuti;
- gestione delle emissioni in atmosfera
- gestione degli scarichi idrici
- prevenzione della contaminazione del suolo e sottosuolo.

Sono stati individuati i principi di comportamento ed i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nello svolgimento dell'attività aziendale RISTOSICILY S.R.L. adotta e diffonde una politica volta alla tutela ambientale attraverso i seguenti indirizzi e linee di azione:

- rispettare la normativa ambientale applicabile, tenendo continuamente aggiornato il personale sulle evoluzioni normative;
- gestire efficacemente e tenere sotto controllo le attività implicate nella produzione di rifiuti di qualunque genere e garantire un corretto trattamento degli stessi sino al conferimento al trasportatore autorizzato;
- monitorare, analizzare e valutare periodicamente gli impatti ambientali generati nello svolgimento delle proprie attività, approfondendone i livelli di rischio ed individuando le opportune misure di prevenzione e controllo;
- informare, formare e sensibilizzare il personale, affinché sia attuata una corretta gestione delle problematiche ambientali, in applicazione delle procedure e secondo comportamenti coerenti con la Politica Ambientale;
- utilizzare le migliori tecnologie disponibili ed economicamente attuabili per sostenere adeguatamente gli obiettivi ambientali;
- analizzare e valutare preventivamente gli effetti ambientali originati da nuove attività o servizi.

4. Procedure specifiche

RISTOSICILY S.R.L. dispone di un adeguato monitoraggio interno ed esterno dello svolgimento delle attività che riducono sensibilmente la possibilità di commissione di reati che possano concretizzarsi in un interesse o vantaggio rilevante.

I presidi interni sono in generale costituiti da:

- a) identificazione e attribuzione di poteri e compiti a un Responsabile in materia ambientale;
- b) identificazione/aggiornamento delle fonti di rischio;

- c) designazione degli addetti al monitoraggio;
- d) formazione degli addetti sulle attività che possono determinare un impatto ambientale;
- e) gestione delle eccezioni e *reporting* delle anomalie;

In ordine a tutte le attività di ufficio, inoltre, RISTOSICILY S.R.L. ha predisposto specifiche procedure operative che definiscono in dettaglio le modalità di gestione dei rifiuti, con raccolta differenziata, onde prevenire eventuali dispersioni, nonché particolari cautele per il risparmio idrico ed elettrico.

5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte del personale dipendente della Società;
- pronta comunicazione di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di esponenti aziendali per eccepite violazioni delle disposizioni ambientali in oggetto.

L'Amministratore ed i responsabili delle aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'O.d.V. con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

ALLEGATO SEZIONE I

Reati ambientali

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.

Per "*habitat* all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva

2009/147/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06, art. 137, comma 2)

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte sopra descritte riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D. Lgs. 152/06, art. 137, comma 3)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D. Lgs. 152/06, art. 137, comma 5)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 11)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art 256, comma 1)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Miscelazione di rifiuti (D. Lgs. 152/06, art. 256, comma 5)

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/06, art. 256, comma 6)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, art. 257, comma 1)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Traffico illecito di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art. 259, comma 1)

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

SEZIONE L

1. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* D.Lgs. 231/2001)

Tale sezione è dedicata ai reati commessi in violazione degli articoli 12 - commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5 - e 22, comma 12 *bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Si è ritenuto opportuno prevederli in seno al presente Modello perché l'uso di maestranze straniere è frequente nel comparto produttivo in cui opera la Società, ove si tende al *dumping* sociale per ottenere un sensibile risparmio di spesa.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte sono:

- ORGANISMO DI AMMINISTRAZIONE
- RESPONSABILE AZIENDALE AREA GESTIONE RISORSE UMANE E SELEZIONE DEL PERSONALE
- APPALTATORI
- SUBAPPALTATORI

Con riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come sopra evidenziati, l'attività esercitata da RISTOSICILY S.R.L. espone la persona giuridica ad un rischio di alta gravità di incorrere nella commissione degli stessi, come meglio specificato nella parte generale del Modello. Nell'ambito della struttura organizzativa di RISTOSICILY S.R.L. sono state individuate delle "macro aree" di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di tali reati.

In particolare, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- Selezione e assunzione del personale;
- Gestione delle risorse umane.

Sono stati individuati i principi di comportamento ed i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei suddetti reati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nello svolgimento dell'attività aziendale RISTOSICILY S.R.L. adotta e diffonde una politica di selezione ed assunzione del personale ispirata ai seguenti criteri:

- scelta del personale esclusivamente in ragione delle competenze professionali;
- uniforme trattamento economico delle risorse umane, distinto solo in ragione delle mansioni e correlative responsabilità;
- raccolta ed archiviazione della documentazione relativa alle candidature pervenute;
- gestione anagrafica dei dipendenti attraverso la gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge;
- raccolta ed archiviazione in appositi *files* della documentazione relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati "sensibili".

4. Procedure specifiche

RISTOSICILY S.R.L. dispone di un adeguato monitoraggio interno ed esterno dello svolgimento delle attività che riducono sensibilmente la possibilità di commissione di reati che possano concretizzarsi in un interesse o vantaggio rilevante.

I presidi interni sono in generale costituiti da:

- formalizzazione dei requisiti richiesti (ad es. caratteristiche tecniche ed esperienza acquisita) per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; il datore di lavoro decide l'assunzione di nuove risorse umane sulla base di valutazioni oggettive in merito alle competenze possedute, ed a quelle potenzialmente esprimibili, in relazione alla funzione da ricoprire all'interno della Società (Datore di lavoro/Direzione Generale; Amministrazione);
- reclutamento del personale tramite agenzie interinali, *curriculum vitae* inviati via *e-mail*, identificazione attraverso chiamata specifica, su segnalazione di agenzie di ricerca/selezione, di profili elevati provenienti da altre società (Amministrazione);
- archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso; gestione delle "Schede personale" su cui vengono registrati dati anagrafici, titoli di studio ed eventuali specializzazioni, esperienze precedenti all'assunzione, incarichi/mansioni ricoperte in azienda, corsi di formazione effettuati e corsi di formazione ritenuti necessari; procedura di archiviazione di tutta la documentazione inerente il personale all'interno del raccoglitore contenente i dati del personale;
- all'assunzione, vengono consegnati i seguenti documenti: contratto di assunzione, tesserino di riconoscimento, ricevuta di consegna dei DPI, documenti per le detrazioni Irpef, informativa sulla *privacy*, documentazione per la scelta del TFR, comunicazione del divieto di assunzione di bevande alcoliche;
- formulazione dell'offerta economica in base a Linee Guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione; le retribuzioni eccedenti quelle fissate dal C.C.N.L. di riferimento sono convenute sulla base delle responsabilità e dei compiti della mansione attribuita al dipendente e comunque in riferimento ai valori medi di mercato;
- individuazione, programmazione e attuazione di attività di formazione e addestramento del personale di nuova assunzione, al fine di fornire elementi necessari e utili a svolgere le attività di competenza e istruzioni sulle procedure che regolano le mansioni affidate; l'addestramento è effettuato sia tramite corsi di formazione strutturati, sia attraverso periodi di affiancamento a dipendenti esperti, trasferendo non solamente le competenze tecniche, specifiche del ruolo, ma anche i principi etici che regolano lo svolgimento delle attività (Codice Etico dell'impresa);
- predisposizione del protocollo sanitario stipulato, da parte del medico competente contattato, a seconda della tipologia di contratto, dalla RISTOSICILY S.R.L. direttamente o dall'agenzia interinale;
- nel caso in cui occorra assumere un cittadino extracomunitario, la Società è tenuta a verificare:
a) la regolarità dell'ingresso tramite i flussi di immigrazione con controllo dell'attribuzione di codice fiscale, mediante lo sportello unico di immigrazione (S.U.I.); b) la residenza anagrafica effettiva dichiarata; c) l'apertura di un conto corrente bancario regolare sul quale effettuare obbligatoriamente il pagamento del salario; *test* di conoscenza dell'italiano;
- nel caso in cui un dipendente di altra società presti servizio, a qualsiasi titolo, a favore di RISTOSICILY S.R.L. quest'ultima deve ottenere dalla società terza un'attestazione relativa al fatto

che il dipendente stesso possieda i requisiti di cui ai punti precedenti (attestazioni e idoneità sanitaria).

5. Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, previsto dal D.lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività.

L'Amministratore ed i responsabili delle aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'O.d.V. con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

ALLEGATO SEZIONE L

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998

[...] *Omissis*

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3 *bis*. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3 *ter*. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[...] *Omissis*

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12 *bis*. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

SEZIONE M

1. Reati Tributari (art. 25 *quinquiesdecies* D.Lgs. 231/2001)

Tale sezione è dedicata ai delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Si è ritenuto opportuno prevederli in seno al presente Modello, perché la struttura societaria di RISTOSICILY S.R.L. e l'attività economica da essa svolta pongono l'ente nelle condizioni di incorrere nel rischio della commissione di tali reati.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili e le funzioni aziendali coinvolte sono:

- ORGANISMO DI AMMINISTRAZIONE
- RESPONSABILE AZIENDALE AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
- CONSULENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E CONTABILE
- QUALSIASI RISORSA AZIENDALE CHE FORNISCA O ELABORI I DATI DI BILANCIO

Con riferimento alla commissione dei reati tributari l'attività esercitata da RISTOSICILY S.R.L. espone la persona giuridica ad un rischio di alta gravità di incorrere nella commissione degli stessi. Nell'ambito della struttura organizzativa di RISTOSICILY S.R.L. sono state individuate delle "macro aree" di attività sensibili, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione di tali reati. Con riferimento agli illeciti sopra elencati, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere le seguenti:

- gestione del rischio fiscale;
- gestione degli aspetti fiscali e degli adempimenti fiscali, nonché dei libri obbligatori;
- contabilità e bilancio;
- contabilità dei fornitori;
- contabilità dei clienti;
- gestione della fatturazione;
- gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
- gestione di appalti e subappalti.

3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati tributari.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

Nello svolgimento dell'attività organizzativo-contabile RISTOSICILY S.R.L. si ispira ai seguenti criteri:

- gestione degli adempimenti fiscali conforme alla legge ed ai regolamenti vigenti, che sebbene improntata ad un'ottimizzazione fiscale non travalichi mai i limiti delle attività ed operazioni fiscalmente consentite;
- divieto assoluto di adottare schemi o piani finanziari finalizzati all'elusione fiscale;
- scelta dei consulenti e revisori contabili sulla base di comprovata professionalità, competenza e probità;
- diffusione di una cultura improntata alla *compliance* ed alla prevenzione del rischio fiscale, sensibilizzando i Destinatari del Modello 231 sulle tematiche fiscali per una valutazione preventiva di rischi.

4. Procedure specifiche

RISTOSICILY S.R.L. dispone di un adeguato monitoraggio interno ed esterno dello svolgimento delle attività che riducono sensibilmente la possibilità di commissione di reati che possano concretizzarsi in un interesse o vantaggio rilevante.

I presidi interni sono costituiti da:

- piena e costante collaborazione tra Funzioni, per garantire una tempestiva identificazione, valutazione e corretta gestione dei rischi fiscali di processo;
- chiara identificazione dei soggetti deputati alla gestione degli aspetti fiscali;
- adeguata formazione, specializzazione e aggiornamento, nonché costante supporto di consulenti esterni, al personale delle Funzioni addetto alle attività di *compliance* fiscale, garantendo adeguato presidio degli adempimenti fiscali;
- informazione tempestiva dell'Amministrazione in merito a scelte di *business* che potrebbero avere significativi impatti sull'onere fiscale della società, in modo da assicurare una analisi preventiva dei potenziali rischi fiscali;
- sistematicità e tempestività delle comunicazioni inerenti ad aggiornamenti e modifiche della normativa fiscale verso le strutture aziendali interessate;
- gestione delle transazioni commerciali e finanziarie con soggetti terzi in conformità (sia dal punto di vista formale che sostanziale) alle normative fiscali, nazionali e internazionali. Qualora esistano diverse alternative per raggiungere il medesimo obiettivo di *business*, intraprendere, nel pieno rispetto della normativa, l'alternativa più efficiente dal punto di vista fiscale, tenendo in considerazione la prassi, l'orientamento giurisprudenziale ed i pareri rilasciati dai consulenti legali e fiscali;
- non prendere parte, direttamente o indirettamente (e.g. tramite soggetti terzi), e non incentivare l'esecuzione di operazioni, o schemi di ottimizzazione fiscale artificiosi, con lo scopo di ottenere indebiti vantaggi e/o risparmi fiscali;
- assolvimento tempestivo degli adempimenti dichiarativi e di versamento delle imposte, nonché gli obblighi di *disclosure* e *reporting* previsti dalle leggi vigenti nei Paesi in cui la società opera;
- eventuali operazioni e transazioni con controparti situate in Paesi "non collaborativi" devono essere supportate da rilevanti ed esplicite motivazioni di business. In particolare:

a) non costituire soggetti giuridici in tali Paesi, se non in presenza di motivazioni riconducibili alle attività di *business* della società;

b) non condurre transazioni commerciali e attività finanziarie con controparti residenti in tali Paesi, se non in presenza di motivazioni riconducibili alle attività di *business* della società;

- applicare e gestire la normativa sul *Transfer Pricing* in conformità ai principi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ed alla normativa domestica;
- attenzionare e valutare le implicazioni fiscali, nelle attività di *business*, ordinarie e straordinarie, al fine di cogliere eventuali opportunità o benefici e di segnalare tempestivamente potenziali rischi fiscali derivanti da operazioni e transazioni e, ove richiesto, fornire supporto alla funzione Amministrazione nell'analisi e valutazione di tali rischi;

- collaborare attivamente con la funzione Amministrazione all'individuazione di potenziali rischi fiscali, anche in relazione a nuove attività od iniziative di *business*;
- utilizzazione per la gestione degli aspetti fiscali di un sistema gestionale che consente sia l'archiviazione, sia la gestione di tutta la contabilità. Il sistema gestionale in questione opera su ambienti segregati, tali per cui soltanto al personale dell'Ufficio amministrativo è consentito intervenire sulle registrazioni contabili;
- il trattamento a fini IVA delle transazioni di acquisto e vendita di beni e servizi è individuato: a) da codici IVA, in termini di aliquota dell'imposta da applicare al bene/servizio; b) dalla tipologia di attività in cui ricade la transazione; c) dal registro IVA su cui effettuare la registrazione;
- sottoporre tutte le registrazioni di contabilità generale ad un adeguato processo approvativo da parte dei responsabili. Inoltre, periodicamente effettuare dall'area amministrativo-contabile una verifica a campione sulle registrazioni più significative, al fine di controllarne la corretta documentazione di supporto ed approvazione;
- effettuare una gestione anagrafica dei fornitori e clienti, al fine di monitorare costantemente la regolarità delle fatture, la loro liquidazione, gestire le attività di contabilizzazione degli acconti pagati ed archiviare la documentazione a supporto delle fatture;
- approvare le scritture di accantonamento di fine periodo ad opera dei relativi responsabili, verificarle e registrarle attraverso l'area amministrativo-contabile;
- gestire le relazioni con le autorità fiscali nel rispetto delle norme comportamentali definite nel Codice Etico e dal Modello 231, improntate ai principi di trasparenza, chiarezza, accuratezza, completezza e tempestività;
- mantenere un atteggiamento costruttivo e professionale in ogni occasione di dialogo con le autorità fiscali, in modo da prevenire e minimizzare gli impatti di eventuali controversie, non ostacolando in alcun modo le eventuali attività di verifica delle autorità fiscali e rispondendo alle richieste pervenute con diligenza professionale e spirito collaborativo.

Funzioni peculiari dell'O.d.V. per tali rischi-reato

Al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di commissione dei reati tributari, devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'O.d.v. le informazioni relative a:

- qualsiasi scostamento riscontrato rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali e prescritto da criteri predeterminati;
- le comunicazioni, da parte del revisore e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- il bilancio annuale della società, corredato dalla nota integrativa e dalla situazione patrimoniale.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati tributari, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;

- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla tenuta della contabilità e gestione degli aspetti fiscali;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema Disciplinare, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adequatezza e/o l'effettività.

L'Amministratore ed i responsabili delle aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'OdV con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione, aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

ALLEGATO SEZIONE M

Le disposizioni normative in materia di reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora

l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)

Premessa

Nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, la rilevanza della fattispecie penal-tributaria in parola implica la commissione del fatto «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Testo della norma

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1 *bis*. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1 *ter*. Fuori dei casi di cui al comma 1 *bis*, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

Premessa

Nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, la rilevanza della fattispecie penal-tributaria in parola implica la commissione del fatto «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Testo della norma

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa e' superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1 *bis*. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1 *bis* non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 *bis*. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette

imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Indebita compensazione (art. 10 quater, D.Lgs. n. 74/2000)

Premessa

Nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), n. 1, la rilevanza della fattispecie penal-tributaria in parola implica la commissione del fatto «nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro».

Testo della norma

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

SEZIONE N

1. Altri reati per i quali sussiste un rischio residuale di commissione.

Nei paragrafi precedenti sono state considerate le fattispecie di reato per le quali, all'esito dell'analisi del contesto aziendale e delle Attività Sensibili, si è ritenuto sussistente un concreto rischio di commissione. Nel presente paragrafo vengono considerate le fattispecie previste dal Decreto che presentano un minore rischio di commissione, ma di livello tale da non potersi considerare del tutto improbabile e/o trascurabile.

Nello specifico si tratta dei seguenti reati:

A. Art. 25 quinquies - Delitti contro la personalità individuale

In relazione ai delitti previsti e citati in seno all'art. 25 *quinquies* del decreto risulterebbe astrattamente configurabile solo il delitto di cui all'art. 603 *bis* c.p. che punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, ovvero utilizzi, assuma o impieghi manodopera, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Considerate le peculiarità socioeconomiche del settore in cui opera RISTOSICILY S.R.L. il rischio, seppure trascurabile nella fattispecie, risulta connesso all'assunzione del personale dipendente nonché alla gestione delle risorse lavorative. Al fine di evitare la commissione di tale reato si rimanda alle specifiche indicazioni contenute nel presente modello alla sezione dedicata alle corrette procedure di assunzione e rinnovo del rapporto di lavoro con soggetti extracomunitari, ove si configurano criteri di scelta e gestione del personale idonei a prevenire altresì la commissione del reato di cui è all'art. 603 *bis* c.p. In ogni caso, si rimanda alle previsioni contenute nel Codice Etico, improntato su rigorosi criteri di probità e correttezza da attuare anche nella gestione del rapporto lavorativo.

B. Art. 25-*sexiesdecies* - Contrabbando

L'astratta configurabilità del reato di contrabbando è unicamente ricollegabile all'attività secondaria esercitata da RISTOSICILY S.R.L. ed avente ad oggetto la commercializzazione di bevande alcoliche nonché la vendita di generi di monopolio dello Stato. A tal fine, è fatto obbligo alla Società di rispettare le prescrizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973, n. 43, nonché quelle contenute nel Codice Etico.

SEZIONE O

1. Documenti allegati al presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Per ragioni di completezza ed esaustività si allegano al presente Modello alcuni documenti da considerare strettamente attinenti allo stesso, perché funzionali alla sua efficace e concreta applicazione, la cui lettura va condotta in combinato disposto con il corrente Modello.

I documenti di cui sopra sono i seguenti:

- allegato n. 1 – Codice Etico;
- allegato n. 2 – Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

RISTOSICILY S.R.L.

Codice Etico

Adottato in data 30 aprile 2021



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

PREFAZIONE

Ristosicily S.r.l. è una giovane realtà professionale, nata nel 2011 grazie alla vivacità ed intraprendenza dei Suoi giovani fondatori, Favara Giuseppe e Favara Concetta Maria. La società fornisce servizi di somministrazione di pasti ed alimenti in genere, in particolare essa si occupa della gestione in sede fissa di *bar, pubs*, tavole calde e ristoranti, nonché della gestione di servizi di mensa e di refezione anche mediante convenzione, nonché dell'attività di *catering e banqueting*.

Ristosicily S.r.l. fa tesoro della pluriennale esperienza nel settore che i soci hanno acquisito in ragione dei loro natali. La passione per la ristorazione e la pregevolezza culinaria nasce, infatti, nel 1976 grazie alla passione e tenacia del nonno Antonio. Essa viene tramandata con determinazione, coraggio e illuminazione dalla figlia Ortensia, ultimogenita della famiglia Prestipino, cognome d'eccellenza nell'ambito della gastronomia catanese.

Le tradizioni, i sapori e la personalità di una cultura enogastronomica famosa in tutto il mondo si coniugano oggi con una realtà imprenditoriale fresca ed innovativa, che conserva del passato il valore aggiunto dell'esperienza pluriennale nel settore, avendo uno sguardo saldamente rivolto al futuro, attraverso l'innovazione profonda delle metodologie operative e dell'organizzazione aziendale, rivolte primariamente alla creazione di una realtà virtuosa, impegnata nell'applicazione costante di quei valori fondamentali, che sono condivisi dall'Amministratore Unico, dai soci e da tutto lo *staff* che li coadiuva, aderendovi con pienezza. I valori fondamentali rafforzano l'unità e la coesione e aiutano la promozione di una strategia di crescita efficiente.

Ad oggi Ristosicily S.r.l., infatti, prosegue nella sua crescita, caratterizzandosi come una grande società, operante a livello nazionale e sovranazionale, che trova le sue fondamenta non solo sulla qualità dei prodotti e servizi offerti, ma in particolare sulla solidità di un sistema imprenditoriale onesto e irreprensibile, in cui il rispetto delle regole deve sempre prevalere sulle, pur legittime, logiche di profitto.

Conformemente ai requisiti propri delle professionalità impegnate nella Società, il Codice Etico descrive i valori, i principi e le regole applicabili a tutti i soggetti che operano dentro e con Ristosicily S.r.l., grazie ai quali pure la Società ha attuato il proprio percorso di crescita, che oggi più che mai va contraddistinto dalla necessità di esigere un comportamento esemplare in termini di integrità, imparzialità ed indipendenza nella prestazione dei servizi.

Pertanto, al fine di garantire il rispetto della legalità ed il corretto agire dell'impresa si ritiene necessario incentivare e valorizzare l'utilizzo di appositi strumenti per prevenire e/o reprimere il manifestarsi di fenomeni di illecito che possano determinare lo sviamento dell'azione imprenditoriale dai suoi fini elettivi, uno di tali strumenti è certamente l'adozione di un Codice Etico.

CODICE ETICO

In ossequio alle precedenti premesse, Ristosicily S.r.l. ed ogni suo dipendente, *partner*, fornitore, cliente e/o collaboratore si impegnano ad agire nel rispetto del Codice Etico, che verrà sempre applicato e difeso in modo attivo e deciso.

Tutti i collaboratori e chiunque operi in nome e per conto di Ristosicily S.r.l. devono garantire che le loro decisioni quotidiane siano conformi ai requisiti presenti nel presente Codice Etico. Anche ai *partners* commerciali viene richiesto di operare nell'osservanza dello stesso, quando interagiscono con la Società.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

Ogni violazione dei valori, dei principi e delle regole del Codice Etico può comportare conseguenze pregiudizievoli e potrebbe anche minare il rapporto di fiducia che lega la Società con gli eventuali contravventori. In particolare, ogni dipendente, *partner*, fornitore, cliente e/o collaboratore deve:

- leggere attentamente, imparare e mettere in atto i valori, i principi e le regole del presente Codice Etico nelle proprie attività quotidiane;
- avvalersi immediatamente dell'assistenza del proprio diretto responsabile e/o referente in caso di dubbi o domande relative all'applicazione del Codice Etico.

/ I NOSTRI VALORI FONDAMENTALI

1. Integrità

- Operiamo in buona fede, con onestà ed equità.
- Manteniamo con solerzia i nostri impegni.
- Eroghiamo i nostri servizi sulla base di contratti stipulati in modo chiaro, esaustivo e conforme alla legge.
- Seguiamo le politiche e le procedure aziendali.
- Rispettiamo la riservatezza delle informazioni aziendali e personali, appartenenti ai clienti, fornitori e collaboratori.
- Rispettiamo e applichiamo l'etica locale e internazionale ed i valori professionali.
- Forniamo le informazioni, le istruzioni e la formazione necessaria per garantire la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

2. Imparzialità e indipendenza

- Offriamo il nostro supporto in modo professionale ed imparziale.

3. Rispetto

- Trattiamo gli altri come vorremmo essere trattati noi stessi.
- Teniamo sempre presenti le conseguenze delle nostre azioni sugli altri.
- Riconosciamo e valutiamo il contributo personale e forniamo un accurato e costante riscontro della prestazione individuale.
- Rispettiamo ed amiamo le differenze, traendo dalle stesse occasione di crescita e comprensione, rispettiamo gli altri e non discriminiamo il prossimo in base alla sua nazionalità, origine etnica, età, sesso o alle sue credenze religiose o politiche.

4. Responsabilità sociale e ambientale

Il crescente impegno di Ristosicily S.r.l. in tema di responsabilità e solidarietà sociale consente di combinare redditività e senso di responsabilità. Ristosicily S.r.l. rispetta la comunità, la gente e l'ambiente in cui vive e lavora, tenendo sempre in debita considerazione l'impatto che le proprie azioni hanno sullo stesso.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

I NOSTRI PRINCIPI CHIAVE

1. Applicare rigorosamente il Codice Etico

La nostra crescita è basata sui summenzionati valori fondamentali, che sono applicabili, senza alcuna eccezione, a tutti i dipendenti, *partners* commerciali, intermediari, collaboratori esterni, agenti, clienti e fornitori di Ristosicily S.r.l.

2. Ispirare sempre la nostra condotta ai principi di trasparenza, onestà ed equità

Nei casi in cui le leggi o i regolamenti non indichino in modo chiaro la condotta da tenere, i principi di trasparenza, onestà ed equità dovranno rappresentare le linee guida per orientare l'operato. Nessuno potrà infrangere i valori ed i principi del presente Codice Etico o effettuare una qualsiasi violazione delle leggi vigenti, adducendo come giustificazione il fatto di avere agito nell'interesse di Ristosicily S.r.l. Nessun obiettivo aziendale, pertanto, potrà essere imposto o accettato se può essere raggiunto solo infrangendo le leggi o i regolamenti.

3. Osservare in modo pieno la normativa vigente nei Paesi in cui operiamo

La reputazione di Ristosicily S.r.l. è basata soprattutto sul rispetto e sull'osservanza delle leggi vigenti; sono, pertanto, proibite tutte quelle attività che potrebbero coinvolgere Ristosicily S.r.l. in pratiche illegali.

4. Lottare contro la corruzione

Ristosicily S.r.l. è impegnata pienamente nella lotta contro ogni forma di corruzione. Nessun dipendente o altro collaboratore di Ristosicily S.r.l. è autorizzato a promettere, offrire o pagare, sia direttamente che indirettamente, denaro o altre utilità a chicchessia, avendo l'obiettivo di ottenere vantaggi di ogni genere.

La promessa, l'offerta, la sollecitazione, il pagamento o l'accettazione di denaro o altre utilità, oltre a costituire reato, determineranno irrimediabilmente l'interruzione del rapporto fiduciario, comportando il licenziamento nei confronti del responsabile.

REGOLE APPLICABILI

1. Integrità dei nostri servizi

Siamo tenuti ad evitare le situazioni che possano compromettere la nostra professionalità, indipendenza o imparzialità. Ci impegniamo ad esaminare ed affrontare le situazioni in modo aperto e trasparente.

Il nostro lavoro deve essere svolto in modo onesto, professionale, indipendente ed imparziale, senza alcuna tolleranza per ogni scostamento dai nostri metodi e dalle nostre *best practices*. Non dobbiamo piegarci ad alcuna pressione o influenza per cambiare le nostre priorità.

Eventuali dati, risultati dei *test* ed altri elementi materiali saranno riportati in buona fede. I nostri rapporti e/o i nostri certificati presenteranno in modo corretto le effettive conclusioni, le opinioni professionali oppure i risultati ottenuti. Nel caso in cui i metodi di *test* approvati ammettano tolleranza nei risultati, garantiamo l'assenza di abusi. Grazie ai processi del nostro sistema imprenditoriale



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

caratterizzato dal coinvolgimento di professionisti di comprovata esperienza e probità siamo in grado di assicurare l'integrità dei nostri servizi.

2. Integrità dei documenti e delle informazioni fornite

Ogni dipendente di Ristosicily S.r.l. è personalmente responsabile di tutte le informazioni fornite e di tutti i documenti prodotti, dei rapporti, dei risultati dei *test* e dei certificati. Ogni dipendente di Ristosicily S.r.l. deve garantire che le informazioni e i documenti trasmessi ai clienti, anche attraverso sistemi informatici, contengano dati affidabili, veritieri e completi.

3. Integrità dei documenti finanziari e contabili

Tutte le informazioni finanziarie e contabili devono essere debitamente e correttamente registrate nei libri contabili e nei bilanci di Ristosicily S.r.l. e non devono in alcun caso essere oggetto di un trattamento incompleto, erroneo o fraudolento. Tutte le voci devono essere giustificate dagli appositi elementi probanti forniti dalle parti in buona fede.

4. Controllo interno delle informazioni finanziarie e contabili

Lo scopo del controllo interno è quello di garantire la qualità e l'affidabilità delle informazioni finanziarie e contabili fornite.

I responsabili di Ristosicily S.r.l. devono garantire che i dati registrati nel sistema informativo siano in linea con le informazioni che devono essere inserite nelle scritture contabili, con i risultati del periodo e con la posizione finanziaria alla fine del periodo.

5. Lotta contro la corruzione

In base alle nostre procedure e politiche anti-corruzione:

- garantiamo che tutti i collaboratori di Ristosicily S.r.l. abbiano preso conoscenza del fatto che è proibito accettare, offrire, dare o promettere direttamente o indirettamente denaro o altre utilità nello svolgimento delle proprie attività.
- Ogni contributo politico, ogni donazione a titolo caritatevole e ogni sponsorizzazione è soggetta a previa approvazione da parte dell'organo amministrativo.
- Regoliamo l'offerta ed il ricevimento di ogni regalo nonché l'effettuazione di spese di cortesia, qualunque sia l'ammontare, e sottoponiamo a preventiva approvazione i regali e le spese di cortesia che eccedano i 150,00 €. oppure che superino, su base cumulativa, €. 300,00 per persona nel corso dell'anno.
- Conserviamo in modo accurato i libri contabili ed i dati che documentano in maniera precisa e chiara tutte le transazioni finanziarie.

6. Lotta contro la criminalità

In base alle nostre procedure e politiche antimafia e di lotta contro qualsiasi forma di criminalità:

- garantiamo di selezionare, assumere, retribuire, formare e valutare i dipendenti in base a criteri di merito, di competenza e professionalità, senza alcuna discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, di lingua e di sesso;
- ci impegniamo a combattere, in particolare, qualsiasi forma di intimidazione, ostilità, isolamento, indebita interferenza o condizionamento, molestia sessuale;



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

- ci impegniamo a fornire alla Pubblica Amministrazione le informazioni necessarie in modo veritiero e completo;
- ci impegniamo a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei nostri confronti o nei confronti di nostri rappresentanti, dipendenti e/o collaboratori, di loro familiari o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali;
- ci impegniamo a non attribuire al personale dipendente della Società incarichi di responsabilità di qualsiasi genere qualora ricorra una delle condizioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 235/2012 e/o sia accertata la sussistenza di forme di condizionamento, attraverso collegamenti diretti o indiretti con la criminalità di tipo mafioso, tali da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione della Società;
- ci impegniamo a non instaurare rapporti di consulenza, collaborazione, studio, ricerca, o rapporti di lavoro disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 né a conferire incarico di componente di organi di controllo o altri incarichi a soggetti esterni nei cui confronti ricorrano le condizioni di cui al punto precedente;
- garantiamo l'assunzione di comportamenti onesti e trasparenti ed il rifiuto di ogni situazione che possa compromettere l'integrità della Società attraverso una collaborazione, anche solo occasionale ed a qualsiasi titolo, con soggetti facenti parte dell'ambiente criminale o ad esso affini.

7. Rapporti con i *partners* commerciali

In base alle nostre procedure e politiche anti-corruzione:

- monitoriamo la selezione e i comportamenti etici dei nostri *partners* commerciali, collaboratori esterni, agenti, fornitori principali.
- Esigiamo che i nostri *partners* commerciali rispettino in modo severo le leggi e la regolamentazione anti-corruzione e garantiamo che non vengano introdotte somme illecite attraverso intermediari, collaboratori esterni, agenti o fornitori.
- Le nostre procedure per la partecipazione alle gare d'appalto sono effettuate in modo equo e trasparente e secondo la regolamentazione vigente.

8. Conflitto di interessi

Nel caso in cui gli interessi di Ristosicily S.r.l. si pongano in contrasto con gli interessi personali dei dipendenti, con quelli di parenti, nonché di persone, con cui si intrattengono rapporti di natura personale o di affari, la Società si impegnerà a rimuovere ogni conflitto.

Si offrono all'uopo alcuni esempi di situazioni che potrebbero generare un conflitto di interessi:

- offrire o influenzare un'offerta di lavoro nei confronti di un membro della famiglia o di una persona, con cui si ha un intenso rapporto personale, senza avere avuto prima l'approvazione del proprio responsabile, che agirà secondo le regole previste in materia di assunzione del personale.
- Avere un rapporto di parentela o di amicizia con eventuali superiori gerarchici, senza avere informato in forma scritta il proprio responsabile.
- Avere un rapporto di parentela o un rapporto strettamente personale con una persona che sia un collaboratore esterno, un fornitore o un cliente di Ristosicily S.r.l., con cui si tratta direttamente, senza avere informato in forma scritta il proprio responsabile.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

- Avere un rapporto di parentela o un rapporto strettamente personale con una persona, che opera in concorrenza con Ristosicily S.r.l., agendo nella stessa area commerciale della Società, senza avere informato in forma scritta il proprio responsabile.
- Richiedere direttamente o indirettamente un favore personale, in qualità di dipendenti di Ristosicily S.r.l.
- Accettare incarichi esterni, mentre si è dipendenti di Ristosicily S.r.l. senza aver ottenuto preventiva approvazione scritta ad opera del proprio responsabile.
- Acquisire direttamente o tramite parenti, amici o intermediari una partecipazione nel capitale di una società concorrente, di un fornitore o cliente.
- Utilizzare beni o risorse della Società a stretto uso personale.

In caso di dubbi o incertezze sul punto, ognuno è invitato a chiedere delucidazioni al responsabile di Ristosicily S.r.l. Ogni dichiarazione sarà ritenuta riservata e trattata con discrezione e rispetto.

9. Concorrenza leale

Ci si impegna ad esercitare nel mercato una competizione leale ed in conformità con le leggi *antitrust* e le altre normative vigenti.

Bisogna all'uopo incoraggiare la totale trasparenza nella redazione dei documenti commerciali e promuovere i punti di forza di Ristosicily S.r.l., piuttosto che mettere in evidenza i punti deboli dei concorrenti.

Non bisogna intenzionalmente denigrare, diffamare o calunniare i concorrenti e nemmeno proporre servizi che non si è in grado di garantire.

10. Osservanza delle regole di riservatezza

Tutte le informazioni ricevute durante l'erogazione dei servizi devono essere trattate come strettamente riservate, devono rimanere tali e la loro divulgazione deve avvenire solo su previa autorizzazione.

Tutti i dipendenti di Ristosicily S.r.l. sono personalmente impegnati a proteggere le informazioni in loro possesso ed a garantire che esse siano mantenute riservate da parte di quanti operano sotto la loro responsabilità. Tale obiettivo è realizzato includendo specifiche clausole contrattuali, sottoscrivendo accordi di riservatezza o tramite ogni mezzo idoneo a tale scopo. I dipendenti e/o collaboratori di Ristosicily S.r.l. sono vincolati da tali obblighi di riservatezza anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.

L'accesso alle informazioni riservate sarà consentito solo alle persone autorizzate ed i documenti saranno archiviati in armadi protetti, adibiti a tale finalità.

11. Diritti e marchi di proprietà intellettuale di Ristosicily S.r.l.

Le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie, i programmi informatici, le metodologie, i segreti commerciali, i *database*, le invenzioni, il *know how*, le conoscenze sviluppate o acquisite da Ristosicily S.r.l. e le informazioni che non sono rette da accordi di non divulgazione devono essere trattate in modo strettamente riservato. L'utilizzo di tali informazioni deve essere limitato solamente a scopi professionali autorizzati e deve essere condiviso o concesso solo a persone autorizzate.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

12. Comunicazione con i media e gli investitori

Sviluppiamo una comunicazione attiva per rafforzare l'immagine di Ristosicily S.r.l. presso i clienti, gli investitori ed il pubblico.

È necessario porre in grande considerazione ed attenzione l'esame e la verifica delle comunicazioni. Pertanto, gli eventuali rapporti con i *media* sono di esclusivo appannaggio dell'Amministratore Unico e responsabile della Società. Tutte le dichiarazioni ai *media* o le risposte a domande poste dai *media* devono essere gestite o coordinate dallo stesso, che opererà eventualmente facendosi coadiuvare dai propri collaboratori che reputerà più idonei allo scopo.

IMPLEMENTAZIONE DEL CODICE ETICO

1. Documentazione di Ristosicily S.r.l. riguardante l'etica aziendale

Tutti i collaboratori di Ristosicily S.r.l. dovranno attenersi alla seguente documentazione:

- il presente Codice Etico;
- tutte le corrispondenti procedure interne;
- ogni altra norma locale o tecnica che ha attinenza con le questioni etiche.

2. Ambito di implementazione

Il Codice Etico si applica a tutti i dipendenti di Ristosicily S.r.l., che devono rispettarlo, così come a tutti i consulenti e *partners* commerciali, che devono aderire allo stesso nello svolgimento di tutte le attività svolte con o per conto della Ristosicily S.r.l.

3. Struttura organizzativa

Il responsabile dell'applicazione pedissequa del presente Codice Etico è l'Amministratore Unico di Ristosicily S.r.l. Il Comitato Etico della Società, composto dai soci di Ristosicily S.r.l. e dal R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) si occupa dei problemi morali che si ponessero in seno alla Società e della supervisione e dell'implementazione del Codice Etico.

4. Conformità con i principi e le norme del Codice Etico

La conformità con i principi e le norme del Codice Etico è parte della valutazione annuale di ogni dipendente di Ristosicily S.r.l. Questi ha la facoltà di fornire le proprie idee, affinché il presente Codice Etico venga implementato e migliorato.

Tutti i dipendenti di Ristosicily S.r.l. che non si attengono al Codice Etico saranno passibili di sanzioni disciplinari, che potranno includere, nei casi più gravi, anche la cessazione del rapporto di lavoro. In tutti i casi, l'autore di una qualsiasi infrazione avrà comunque il diritto di essere ascoltato e di difendersi, prima che gli si applichi una qualsiasi sanzione disciplinare.

Se un dipendente di Ristosicily S.r.l. ritenga in buona fede che una norma o uno dei principi presenti nel Codice Etico siano stati o stiano per essere infranti, deve informarne prontamente il proprio superiore. Non verrà inflitta alcuna sanzione al dipendente di Ristosicily S.r.l. che ha denunciato un'infrazione in modo giustificato ed in buona fede.

In caso sia necessario prendere una decisione che includa aspetti etici, è bene porsi alcune domande:



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

1. Agisco nel rispetto della forma e dello spirito della legge che si applica a questa decisione?
2. Le mie decisioni o azioni sono conformi ai valori, ai principi ed alle regole di Ristosicily S.r.l.?
3. Sarei contento se le mie decisioni o azioni fossero raccontate dalla stampa?
4. Che cosa penserebbero i miei familiari, gli amici o i colleghi di questa decisione o delle mie azioni?
5. Ci saranno conseguenze negative, dirette o indirette, per Ristosicily S.r.l.?
6. Esistono alternative?

In seguito, sarà necessario stabilire come trattare il problema:

- mai ignorare l'esistenza di un problema, anche se non si è sicuri della sua esistenza o permanenza;
- discutere del problema con la persona con cui ci si sente più a proprio agio fra quelli elencati qui di seguito e che compongono il Comitato Etico della Società:

- Favara Giuseppe
- Favara Concetta Maria
- R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

In caso di dubbi su cosa fare è necessario fermarsi a riflettere, consultare la documentazione in materia, e - se necessario - parlare con il proprio responsabile.

5. indirizzo e-mail dedicato per porre ogni domanda e fornire le relative risposte.

Ai fini della compiuta applicazione del presente Codice Etico si mette a disposizione di chiunque sia tenuto a rispettarne le regole un indirizzo *e-mail*, attraverso il quale, anche in forma anonima, è possibile porre ogni domanda che concerna la concreta applicazione del Codice Etico, nonché segnalare ogni ipotesi di violazione, anche solo potenziale, dei precetti in esso contenuti, allo scopo di mettere l'impresa a conoscenza delle possibili violazioni e, conseguentemente, di intervenire in modo efficace per porre fine al comportamento illegittimo e sanzionarlo secondo quanto previsto dalla legge e dal sistema disciplinare interno. Il contatto *e-mail* dedicato allo scopo è il seguente: *amministrazione.prestipino@gmail.com* .



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

RISTOSICILY S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Adottato in data 31 maggio 2022



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

Sommario

INTRODUZIONE	3
1.1 - Obiettivo.....	3
2. AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3. RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE	3
4. MODALITÀ OPERATIVE.....	3
4.1 - Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	4
4.2 - struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza	4
4.3 - durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri.....	5
4.4 - regole di convocazione e funzionamento	7
4.5 - le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza	7
4.6 - il reporting agli Organi Societari.....	9
4.7 - il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza	10
4.8 - modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni.....	11
4.9 - la raccolta e conservazione delle informazioni.....	12
4.10 - libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza	12
4.10.1 - Libro verbale delle riunioni.....	12
4.10.2 - Libro registro segnalazioni e istruttorie	13



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema sanzionatorio che prefigura forme di responsabilità amministrativa degli enti per i Reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione. In tali casi, la responsabilità della Società è esclusa qualora si riesca a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del Reato, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Tali modelli consistono in regole e misure operative o tecnologiche (ovvero in Protocolli) che devono essere rispettate dai Destinatari, in quanto finalizzate ad impedire la realizzazione dei Reati, nonché di un sistema di controlli finalizzati a verificare l'efficacia del Modello, la sua adeguatezza alla realtà aziendale, l'effettività del Modello stesso, ovvero l'effettivo rispetto da parte del Personale preposto alle Attività a rischio di reato dei Protocolli.

Elemento necessario per garantire l'efficacia e l'effettività dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, di cui al D. Lgs. 231/2001, è l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui attribuire i citati compiti.

1.1 - Obiettivo

Il presente documento è predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell'Organismo, individuando in particolate, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura disciplina l'attività dell'O.d.V. nel rispetto di quanto deliberato dall'Amministrazione della Società che ha istituito il Modello e con esso l'O.d.V. stesso.

Si ricorda che, nell'ambito del Modello, l'Organismo di Vigilanza (previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto) ha anche compiti di controllo e verifica sulla corretta applicazione del Modello con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne quelle infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

3. RESPONSABILITÀ DI APPLICAZIONE

L'Organismo di Vigilanza è responsabile dell'applicazione della presente procedura.

Lo stesso O.d.V. è competente ed ha gli autonomi poteri necessari ad apportare, di propria iniziativa, modifiche alla presente procedura, ad eccezione delle modifiche che impattino sull'amministrazione o gestione della Società, ovvero su questioni che rientrino nella competenza o responsabilità dell'organo amministrativo, che dovranno essere approvate da quest'ultimo, che potrà rifiutarle dandone motivazione.

4. MODALITÀ OPERATIVE

Nel presente capitolo vengono descritte le modalità operative ed il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

4.1 - Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L'autonomia ed indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'O.d.V., nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione funzionale paritetica all'organo Amministrativo. In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'O.d.V., che dovrà svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, il relativo incarico è affidato ad un organismo collegiale *ad hoc*, come individuato in seno al Modello organizzativo, la cui adozione è stata approvata con delibera assembleare del 23 giugno 2022.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'O.d.V. è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Per esigenze di terzietà ed imparzialità è stato individuato un organismo collegiale *ad hoc*, formato da n. 2 soggetti esterni alla Società e n. 1 soggetto interno alla stessa, tutti di comprovata professionalità e, pertanto, in grado di garantire una maggiore specializzazione dei controlli e delle competenze e, in ultima analisi, una maggiore efficacia ed efficienza del processo di prevenzione del rischio di reato.

4.2 - struttura e composizione dell'Organismo di Vigilanza

La dottrina e la prassi hanno elaborato diverse ed eterogenee soluzioni in merito alla possibile architettura e composizione dell'O.d.V., ciò anche in considerazione delle caratteristiche dimensionali dell'ente, delle relative regole di *corporate governance* e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Al riguardo, l'Amministratore Unico ha analizzato le soluzioni ipotizzate dai consulenti della società, al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali controindicazioni delle diverse soluzioni prospettate.

Ai fini della scelta è stato ritenuto opportuno valutare, con riferimento a ciascuna delle soluzioni ipotizzate, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

✓ autonomia ed indipendenza dell'Organismo e dei membri, intesi come:

- soggettività funzionale autonoma dell'organismo stesso;
- possesso di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- assenza di poteri di rappresentanza;

✓ professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche che l'Organismo, per il tramite dei membri, deve possedere:

- adeguata competenza specialistica in attività ispettive e consulenziali (campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il contenimento dei rischi, *flow charting* di procedure, processi, conoscenza del diritto e delle tecniche aziendali, amministrative e contabili, ecc.);



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

- ✓ continuità di azione, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di una persona interna alla struttura societaria sempre pienamente disponibile all'attività di vigilanza sul Modello.

In considerazione degli elementi sopra illustrati e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, l'Amministratore Unico ritiene che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo collegiale costituito *ad hoc* e composto dai seguenti n. 3 membri:

- 1) **Avv. Cacopardo Sergio (Presidente)**
- 2) **Dott. Ricciardi Enrico**
- 3) **Sig. Gaetano Todaro**

Tenuto conto della responsabilità peculiari attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici richiesti, relativamente allo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni, il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario. In ordine allo svolgimento della propria funzione i membri dell'Organismo in quanto tali non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi (si veda a tale proposito quanto riportato di seguito negli appositi paragrafi).

Con la delibera di approvazione del presente Modello e mediante apposita lettera d'incarico sottoscritta per accettazione dai membri dell'Organismo di Vigilanza viene allo stesso attribuita la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione.

4.3 - durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri

L'organo amministrativo, deputato alla nomina e revoca dei membri dell'Organismo, ne determina la durata in carica, non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate).

I membri dell'Organismo designati restano in carica per tutta la durata del mandato ricevuto a prescindere da eventuali modifiche concernenti l'organo amministrativo e sono sempre rieleggibili. Tale principio non si applica allorché il rinnovo dell'organo amministrativo dipenda dal realizzarsi di fatti illeciti che abbiano generato (o possano generare) la responsabilità della Società, nel qual caso il neo eletto Organo Amministrativo provvede a rideterminare la composizione dell'Organismo di Vigilanza.

È altresì rimessa all'Amministratore Unico la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza della Società è composto da n. 3 componenti, di cui uno svolge le funzioni di Presidente.

Come già più sopra sottolineato, i membri dell'O.d.V. devono avere requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel presente documento, in funzione dei quali possano garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti richiesti dalla norma (autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione).

Ai fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, i componenti dell'O.d.V., dal momento della nomina e per tutta la durata della carica:



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

1. non dovranno rivestire incarichi quali delegati in seno all'organo amministrativo della Società;
2. non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con eventuali amministratori muniti di deleghe;
3. non dovranno far parte del nucleo familiare degli amministratori o di uno dei Soci della Società;
4. non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
5. non dovranno essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per Reati che il Modello intende prevenire.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza con la sottoscrizione per accettazione della lettera di incarico attestano altresì l'esistenza dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui sopra e, comunque, devono impegnarsi a comunicare immediatamente all'organo amministrativo e allo stesso O.d.V. l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

Oltre che in caso di morte, decadono automaticamente dalla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti;
- vengono dichiarati, ai sensi di legge, incapaci, interdetti o inabilitati;
- siano condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dall'organo amministrativo se non per giusta causa.

Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione o inabilitazione, amministrazione di sostegno o procedure concorsuali;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

In caso di **dimissioni** o **decadenza automatica** di un componente dell'Organismo, questo ultimo ne darà comunicazione tempestiva all'Amministratore Unico, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, provvedendo alla nomina di un nuovo componente.

È fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano dell'O.d.V. di comunicare tempestivamente all'organo Amministrativo il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, l'organo amministrativo provvede a nominare nuovamente tutti i componenti. Per almeno un anno dalla cessazione della carica i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di membro dell'O.d.V.

Non si intendono "rapporti di affari" il rapporto di lavoro subordinato, la rappresentanza organica, l'essere componente di consigli d'amministrazione, l'esercitare l'attività di controllo sindacale o dell'organismo di controllo contabile, nell'ambito della Società, qualora detti incarichi fossero già esistenti, anche in posizioni diverse, prima dell'assunzione del ruolo di componente dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini del presente regolamento, si considerano "significativi" i rapporti di affari che superano il 15% del volume di affari del professionista o dello studio in cui è associato.

4.4 - regole di convocazione e funzionamento

L'Organismo è presieduto dal Presidente, il quale stabilisce gli ordini del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo più anziano di età.

L'Organismo è convocato dal Presidente ogni volta che sia da questi ritenuto opportuno, può anche essere convocato da uno solo degli altri membri che ne faccia richiesta scritta al Presidente. È fatto in ogni caso obbligo all'Organismo di riunirsi almeno una volta all'anno.

La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, ovvero i temi su cui è chiamato a pronunciarsi l'O.d.V. nella riunione e deve pervenire ai membri dell'Organismo almeno 10 giorni prima della data stabilita per la stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima di tale data.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, anche a mezzo di videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza. Le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un componente interno all'Organismo. Il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente (anche in caso di riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza, in qual caso la firma sarà successiva e si provvederà a tracciare la riunione svolta mediante l'ausilio degli strumenti telematici).

Il segretario custodisce e aggiorna i libri e l'archivio dell'O.d.V.

Salvo diversa disposizione risultante dal verbale, il Segretario cura il buon esito delle comunicazioni e delle operazioni che derivano dalle decisioni assunte dall'O.d.V.

4.5 - le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti all'organizzazione, alla gestione ed al sistema dei controlli interni aziendali è dell'organo



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

Amministrativo, quale organo preposto all'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di *vigilare*:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'effettività delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Societari, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento del medesimo in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

1) con riferimento alla verifica dell'efficacia e adeguatezza del Modello:

- interpretare la normativa rilevante;
- vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e comprensione del Modello;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili, anche a mezzo di tecniche di *self assessment*;
- valutare, in ottica *ex ante* e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità dei Protocolli di prevenire i Reati;
- coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte;

2) con riferimento alla verifica dell'effettività del Modello:

- effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi aziendali in relazione alle Attività a rischio di Reato, per controllare il rispetto dei Protocolli;
- coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle Attività a rischio di Reato che l'O.d.V. decide di sottoporre a controllo specifico;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

3) con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;

- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali *standard*, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;

- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;

- coordinarsi con il *management* aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti dei risultati di indagine gli Organi Sociali.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, sono attribuiti dall'organo amministrativo i poteri d'iniziativa e di controllo, il *budget* e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

4.6 - il reporting agli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei Soci in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'organo amministrativo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al all'Amministratore Unico ed all'Assemblea dei Soci il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera, nonché il rapporto consuntivo sull'attività svolta durante l'anno, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Il **reporting** ha ad oggetto l'attività svolta dall'O.d.V. e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone all'organo amministrativo, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

In caso di urgenza o quando richiesto da suo un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al *management* aziendale in merito ad eventuali criticità riscontrate.

La **relazione annuale** deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'O.d.V. riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'O.d.V. e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Laddove l'O.d.V. svolga la propria attività durante circostanze per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci, l'O.d.V. non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'O.d.V. stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale di riferimento.

L'Amministratore Unico, i soci e chiunque svolga un ruolo apicale all'interno della società o nel suo interesse hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V. il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi e soggetti per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

4.7 - il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di Amministratori, Soci, Personale Apicale e sottoposto e terzi Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo stesso e/o da questi richieste al Personale della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("**flussi informativi**");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a rischio di reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("**segnalazioni**").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti di ignoti;
- segnalazioni inoltrate alla Società dal Personale in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei Reati;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto o del Modello;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali, anche per il tramite di *report* appositamente predisposti dall'O.d.V.;
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate.

In particolare, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di reato o comunque di condotte non in linea con i Protocolli previsti dal Modello.

La segnalazione è riferita direttamente all'O.d.V. senza intermediazioni.

L'O.d.V. valuta le segnalazioni ricevute. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'istituzione e la gestione di un sistema di segnalazione che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore.

Coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

4.8 - modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni.

I Flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera dei responsabili delle diverse funzioni aziendali mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica, alla casella o.d.v.ristosicily@gmail.com.

Le Segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni dei Protocolli Preventivi devono pervenire per iscritto da parte dei Destinatari del Modello, anche in forma anonima, all'apposita casella o.d.v.ristosicily@gmail.com, istituita *ad hoc*, gestita dall'Organismo di Vigilanza della Società.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle Segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione se conosciuto e/o il responsabile della presunta violazione.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

L'Organismo prende in considerazione anche le segnalazioni anonime solo se contenenti elementi gravi, precisi e concordanti. Viceversa, le segnalazioni anonime saranno archiviate senza dar seguito a verifiche.

In caso di segnalazioni non anonime o comunque contenenti elementi gravi, precisi e concordanti, l'O.d.V. provvederà ad effettuare, anche a mezzo delle funzioni aziendali, le verifiche di circostanza, all'esito delle quali (anche in relazione alla gravità dei fatti emersi) farà conseguire l'archiviazione del caso, l'inizio di un processo sanzionatorio o disciplinare e/o le segnalazioni agli Organi Societari.

4.9 - la raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. per un periodo 10 anni in un'apposita partizione del *file server* aziendale accessibile dai soli componenti dell'O.d.V., ovvero in un apposito archivio cartaceo e/o informatico ad accesso selezionato e limitato ai soli componenti dello stesso. Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo saranno attribuite ai soli componenti dell'O.d.V., che dovranno restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga. L'accesso ai documenti informatici dell'O.d.V. con poteri di lettura e scrittura dovrà essere consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Gli organi e le funzioni di controllo della Società possono prendere visione del *Libro verbale delle riunioni dell'O.d.V.*, mentre il *Libro Registro contenete le segnalazioni e istruttorie* potrà essere consultato esclusivamente dai componenti dell'O.d.V. in quanto contenente informazioni riservate (dati anagrafici dei soggetti segnalanti).

4.10 - libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare e aggiornare i seguenti libri:

1. **Libro verbale delle riunioni dell'O.d.V.;**
2. **Libro registro segnalazioni e istruttorie.**

I Libri obbligatori dell'O.d.V. dovranno essere custoditi dal Segretario dell'Organismo.

4.10.1 - Libro verbale delle riunioni

Nel libro verbale delle riunioni dovranno essere raccolti i verbali delle riunioni dell'O.d.V., ovvero le copie dei verbali degli altri Organi Sociali nei casi previsti dal Modello e dal seguente Regolamento.

I verbali dovranno indicare sinteticamente data e ora di apertura e chiusura della riunione, i presenti alla riunione, l'ordine del giorno, le discussioni in tema, le decisioni e le motivazioni delle decisioni. Non dovranno, invece, contenere le eventuali segnalazioni pervenute all'O.d.V. e relative istruttorie e decisioni prese in merito, le quali saranno contenute nel "*Libro registro segnalazioni e istruttorie*". I componenti dissenzienti rispetto alle decisioni verbalizzate, potranno far annotare il proprio dissenso e la relativa motivazione.

I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'O.d.V. e dal Segretario.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

Casi di interesse di un componente dell'Organismo di Vigilanza nella decisione dell'Organismo stesso

Laddove un componente dell'Organismo di Vigilanza abbia un interesse, diretto o indiretto, rispetto ad una decisione da assumere, il componente stesso dovrà comunicare per iscritto il proprio interesse, anche tramite verbalizzazione, e astenersi dalla votazione, fermo restando il suo diritto di partecipare alla riunione e, solo dopo la comunicazione del proprio interesse, di esprimere il proprio parere sul tema.

In tali casi, le decisioni dell'O.d.V. dovranno essere motivate anche rispetto all'interesse della Società.

Casi di segnalazione aventi ad oggetto un componente dell'Organismo di Vigilanza

Laddove una segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto un componente dell'O.d.V., le attività ispettive e decisionali saranno assunte e svolte dagli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso sarà cura del Presidente e/o del Segretario (a seconda del componente segnalato) informare l'Amministratore della Società che potrà partecipare alle riunioni dell'O.d.V. in materia per garantire la correttezza dei processi e delle decisioni, anche nei confronti del membro segnalato.

Laddove la segnalazione non anonima o contenente elementi gravi, precisi e concordanti abbia ad oggetto tutti i componenti dell'O.d.V., si applicano le regole precedenti, sempre che non sia compromessa la maggioranza dei componenti, nel qual caso l'O.d.V. passerà la materia all'organo amministrativo che adotterà le decisioni ritenute più opportune a seconda dei casi.

4.10.2 - Libro registro segnalazioni e istruttorie

Nel **Libro registro segnalazioni e istruttorie** dovranno essere raccolte le segnalazioni relative alle violazioni del Modello o di un Protocollo.

Il registro dovrà contenere informazioni circa:

- numero progressivo;
- data di ricezione della segnalazione;
- soggetto segnalante (se noto);
- soggetto segnalato;
- oggetto della segnalazione;
- data di evasione della segnalazione;
- istruttoria conseguente alla segnalazione;
- disposizioni in merito agli accertamenti di verifica;
- eventuali e conseguenti proposte correttive e/o disciplinari.



RISTOSICILY S.R.L.
VIALE MARCO POLO, N. 2
95100, CATANIA (CT)
P.IVA 04895040873

L'evasione delle segnalazioni avviene in sede di riunione dell'O.d.V., previo espletamento delle indagini del caso.